

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE



ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

INDICE

INDICE	2
1. CONTENUTI DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI	7
1. Contenuti.....	7
2. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).....	8
3. Approvazione del piano faunistico venatorio provinciale.....	8
2. DEFINIZIONE E CRITERI PER IL CALCOLO DEL TERRITORIO AGRO-SILVO- PASTORALE (T.A.S.P.) IN REGIONE PIEMONTE	11
Procedura di calcolo.....	12
3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE (OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA)	14
1. Definizione e finalità.....	14
2. Dimensioni.....	14
3. Localizzazione.....	15
Oasi di Protezione:	15
Zone di Ripopolamento e Cattura	17
4. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE	18
1. Normativa.....	18
2. Soggetti gestori degli Istituti di protezione.....	18
3. Modalità di accesso alla gestione degli Istituti di Protezione.....	19
4. Programma annuale di gestione.....	20
5. Rendicontazione.....	21
6. Obblighi del soggetto gestore.....	21
7. Cattura e immissione a scopo di ripopolamento.....	21
8. Controllo della fauna selvatica.....	22
9. Vigilanza.....	22
10. Facoltà di revoca.....	22
5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.)	23
1. Definizione.....	23
2. Finalità.....	23
3. Modalità di istituzione.....	24
4. Specie oggetto di prelievo nelle A.C.S.....	24
5. Regolamento di fruizione.....	25
6. Periodo di validità delle Aree a Caccia Specifica.....	25
7. Revoca.....	25

6. CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA (Z.A.C.) 26

1. Obiettivi.....	26
2. Tipologia.....	26
3. Localizzazione e requisiti dimensionali.....	26
4. Periodo di validità.....	27
5. Domanda di concessione.....	27

6. Programma di gestione della Z.A.C.....	27
7. Immissioni.....	28
8. Vigilanza.....	28

7. CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI PRIVATI PER LA PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

1. Finalità.....	29
2. Localizzazione e dimensioni.....	29
3. Domanda di concessione.....	29
4. Immissioni.....	30
5. Cature.....	30
6. Revoca della concessione.....	31
7. Danni da fauna selvatica.....	31

8. CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO- VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.)

1. Finalità.....	32
2. Struttura giuridica.....	32
3. Obiettivi.....	33
4. Localizzazione.....	33
5. Requisiti dimensionali.....	33
6. Criteri per la concessione di nuove aziende.....	34
7. Programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni.....	34
8. Piano di immissione di specie selvatiche.....	35
9. Risarcimento dei danni.....	35
10. Periodo di validità della concessione.....	35
11. Esercizio dell'attività venatoria. Piani di prelievo.....	36
12. Vigilanza e attività ispettiva.....	36
13. Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie e Regione per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica.....	37

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Finalità.....	37
2. Struttura giuridica.....	37
3. Attività.....	38
4. Localizzazione.....	38
5. Requisiti dimensionali.....	38
6. Criteri per la concessione di nuove aziende.....	38
7. Immissioni.....	39
8. Risarcimento dei danni.....	39
9. Periodo di validità della concessione.....	39
10. Esercizio dell'attività venatoria.....	40
11. Vigilanza e attività ispettiva.....	40

9. ORIENTAMENTI TECNICI GESTIONALI PER LA RICOGNIZIONE, LA GESTIONE E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA VENABILE

Ungulati ruminanti

1. Obiettivi generali.....	41
2. Distretti di gestione.....	41
3. Piano di programmazione per la gestione degli ungulati.....	41
4. Censimenti.....	42
5. Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo.....	42
6. Formulazione dei piani di prelievo.....	42
Ungulati non ruminanti	43
1. Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>).....	43

Galliformi alpini.....	43
1. Obiettivi generali.....	43
2. Censimenti annuali.....	44
3. Criteri per il prelievo venatorio.....	44
Lepre variabile (<i>Lepus timidus</i>)	45
1. Obiettivi generali.....	45
2. Censimenti annuali.....	46
3. Criteri per il prelievo venatorio.....	46
Lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>).....	47
1. Individuazione delle unità di gestione.....	47
2. Stime della consistenza.....	47
3. Pianificazione del prelievo all'interno delle unità di gestione.....	48
Starna (<i>Perdix perdix</i>) e pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>).....	49
1. Individuazione delle unità di gestione.....	49
2. Censimenti.....	50
3. Pianificazione del prelievo.....	50
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	51
1. Censimenti.....	51
2. Pianificazione del prelievo.....	51
Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	52
1. Censimenti.....	52
2. Pianificazione del prelievo.....	52
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>).....	52
1. Censimenti.....	52
2. Pianificazione del prelievo.....	53
Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	53
1. Censimenti.....	53
2. Pianificazione del prelievo.....	53
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>).....	54
1. Censimenti.....	54
2. Pianificazione del prelievo.....	54
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	55
1. Censimenti.....	55
2. Pianificazione del prelievo.....	55
Cornacchia nera (<i>Corvus corone corone</i>), cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>), gazza (<i>Pica pica</i>)	56
1. Censimenti.....	56
2. Pianificazione del prelievo.....	56
10. CRITERI PER I RIPOPOLAMENTI E LE IMMISSIONI.....	58
1. Quadro normativo di riferimento.....	58
2. Principi.....	61
3. Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>) e fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>).....	62
4. Starna (<i>Perdix perdix</i>) e pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>).....	63
5. Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>).....	64
6. Bovidi.....	64
7. Cervidi.....	65
8. Disposizioni comuni.....	65
9. Funzioni di Province e Regione.....	67

11. CRITERI ED INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE (ART. 19 LEGGE 157/92, ART. 29 L.R. 70/96, L.R. 9/2000).....	69
Premessa.....	69
1. Personale autorizzato agli interventi.....	70
2. Monitoraggio.....	70
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>).....	71
CORVIDI (<i>Corvus corone corone</i> , <i>C. corone cornix</i> e relativi ibridi, <i>Pica pica</i>).....	71
NUTRIA (<i>Myocastor coypus</i>).....	72
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>).....	72
SCOIATTOLO GRIGIO (<i>Sciurus carolinensis</i>).....	72
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>).....	73
COLOMBO DI CITTA' (<i>Columba livia</i>).....	73
3. Metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto.....	73
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>).....	74
CORVIDI.....	74
NUTRIA (<i>Myocastor coypus</i>).....	74
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>).....	74
SCOIATTOLO GRIGIO (<i>Sciurus carolinensis</i>).....	75
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>).....	75
COLOMBO DI CITTA' (<i>Columba livia</i>).....	75
4. Operazioni di contenimento numerico.....	75
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>).....	75
CORVIDI.....	76
NUTRIA (<i>Myocastor coypus</i>).....	77
Rendicontazione.....	77
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>).....	78
SCOIATTOLO GRIGIO (<i>Sciurus carolinensis</i>).....	78
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>).....	79
COLOMBO DI CITTA' (<i>Columba livia</i>).....	80
CINGHIALE (ex Lr. 9/2000).....	81
1. Personale autorizzato agli interventi.....	81
2. Monitoraggio.....	81
3. Metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto.....	83
4. Operazioni di contenimento numerico.....	83
5. Rendicontazione.....	84
6. Verifica.....	85
12. CRITERI IN ORDINE AL RIPARTO, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA	86
13. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA	87
CINGHIALE.....	87
1. Metodi preventivi indiretti.....	87
2. Metodi preventivi diretti.....	88
CERVIDI.....	89
1. Metodi preventivi indiretti.....	89
AVIFAUNA.....	91
1. Metodi preventivi indiretti.....	91
2. Metodi preventivi diretti.....	92

14. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI SINISTRI STRADALI CON IL COINVOLGIMENTO DI FAUNA SELVATICA	95
15. INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI.	97
1. Finalità	97
2. Tipologie di intervento	97
Aree di pianura	97
Aree pedemontane e montane	100
Aree di collina	101
3. Programmazione degli interventi	102
16. CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI CHE SI IMPEGNINO ALLA TUTELA E AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT.	103
1. Riferimenti normativi	103
2. Soggetti beneficiari	103
3. Tipologie di intervento	103
4. Modalità di accesso ai finanziamenti	103
5. Priorità per l'accoglimento delle domande	104
8. Documentazione da allegare alla domanda	104
9. Verifica	105
10. Decadenza e revoca	105
17. CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E L'ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI NATURA 2000.	106
18. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E LORO UTILIZZAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	107
1. Definizione di reti ecologiche	107
2. Modello per l'individuazione delle reti ecologiche	108
3. Analisi dei modelli ed individuazione della rete ecologica esistente	112
6. Identificazione delle <i>core areas</i>	113
7. Identificazione dei corridoi ecologici	113
8. Metodo di rilevamento dei corridoi ecologici	114
19. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE E PRINCIPALI FORME DI TUTELA	115
1. Individuazione delle principali direttrici di volo	115
2. Confronto tra direttrici di volo e Aree protette	115
3. Censimento delle zone umide esistenti in Piemonte	115
4. Individuazione di aree in cui istituire Oasi di protezione	116
5. Individuazione di settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori	117
20. MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULL'AMBIENTE	119
1. Mitigazione dell'inquinamento ambientale da munizioni al piombo	119
2. Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli"	119
3. Rete Natura 2000	120
4. Aree percorse dal fuoco	121
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	122

1. CONTENUTI DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI

1. Contenuti

- Alla luce delle disposizioni della legislazione nazionale e regionale, i piani faunistico-venatori provinciali devono contenere:
 - indicazione delle zone di tutela da costituire (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica);
 - indicazioni delle Zone per addestramento, allenamento e gare di cani;
 - indicazioni delle Aree a Caccia Specifica;
 - indicazioni delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio (Aree protette, fondi chiusi, zone militari, ecc.);
 - calcolo delle superfici totali delle suddette aree, raffronto percentuale con la superficie Agro-Silvo-Pastorale, come individuata nel Piano faunistico venatorio regionale e verifica del rispetto dei limiti di legge (art. 10, comma 3, legge n. 157/92, riportato al territorio provinciale);
 - indicazioni cartografiche e informatiche (shape files) delle suddette aree;
 - indicazioni delle motivazioni che hanno portato all'individuazione di dette aree e delle specie interessate.
 - verifica della compatibilità con i Piani di azione degli habitat e delle specie di cui all'art. 47 della legge regionale 19 del 29/6/09.
- Il Piano faunistico-venatorio provinciale deve inoltre contenere:
 - indicazioni sullo status e sulla distribuzione delle specie (venabili e protette) nel territorio provinciale;
 - analisi dei risultati della gestione delle zone di tutela preesistenti;
 - criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per le zone di tutela;
 - criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di tutela;

- m) indicazione, corredata da cartografia in scala adeguata, delle eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi del comma 1, art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

2. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3 paragrafo 2) e ne esclude chiaramente altri (art. 3 paragrafo 8); in particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", agli articoli 6 e 7, prevede infatti la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione e sui Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre i piani faunistico-venatori provinciali alla Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sarà svolta anche la Valutazione di Incidenza del Piano.

3. Approvazione del piano faunistico venatorio provinciale

1. L'iter amministrativo per l'approvazione del Piano comprende le seguenti procedure:

- a) Individuazione dei criteri tecnici con gli enti territoriali e i soggetti interessati per la costituzione degli Istituti faunistici (Comuni, A.T.C., C.A., Enti gestori di Aree protette, organizzazioni professionali agricole, associazioni ambientaliste);
 - b) Approvazione del Piano da parte della Giunta Provinciale;
 - c) Pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dei comuni interessati;
 - d) Recepimento delle eventuali osservazioni e/o opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati;
 - e) Invio alla Giunta Regionale per le opportune osservazioni;
 - f) Recepimento delle eventuali osservazioni regionali;
 - g) Provvedimento di ratifica e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
 - h) Invio del provvedimento di ratifica alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva.
2. La validità del Piano è quinquennale; il piano scade al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la definitiva approvazione regionale, con estensione della scadenza al termine della stagione venatoria in corso solo per gli Istituti faunistici di competenza provinciale.
3. Nel caso in cui l'approvazione del Piano avvenga oltre i termini della sua scadenza, il periodo quinquennale di validità del Piano inizia comunque a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza. In questo caso la competenza territoriale degli Istituti faunistici di competenza provinciale scaduti rimane in capo alle Amministrazioni provinciali.
4. Nel caso di eventuali revisioni del Piano nel corso della sua validità, comportanti la modifica e/o la costituzione di nuovi Istituti faunistici, l'iter amministrativo deve prevedere le seguenti procedure:
- a) Approvazione della revisione del Piano da parte della Giunta Provinciale;
 - b) Invio alla Giunta Regionale per le opportune osservazioni e contestuale pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dei comuni interessati dalla modifica e/o costituzione di nuovi Istituti faunistici.
 - c) Recepimento delle eventuali osservazioni regionali e/o delle eventuali opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati;
 - d) Provvedimento di ratifica e approvazione delle revisioni del Piano da parte della Giunta Provinciale;
 - e) Invio del provvedimento di ratifica alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione delle revisioni del Piano.

5. La revisione del Piano non comporta lo slittamento della sua scadenza prefissata. Gli Istituti faunistici oggetto della suddetta revisione diventano esecutivi a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale e scadono alla naturale scadenza del Piano.
6. La proroga motivata dei Piani faunistico-venatori provinciali, per un periodo non superiore ad un anno, deve essere richiesta formalmente dalla Giunta provinciale e deve essere approvata dalla Giunta regionale.

2. DEFINIZIONE E CRITERI PER IL CALCOLO DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (T.A.S.P.) IN REGIONE PIEMONTE.

L'art. 5 della legge regionale 70/96 stabilisce che *"Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistica e venatoria"* e che, pertanto, la determinazione del T.A.S.P. è collegata alla stesura del Piano faunistico-venatorio regionale (art. 10, L. 157/92) e alla stesura dei piani faunistico-venatori provinciali (art. 6 l.r. 70/96).

La Giunta Regionale, ai fini della pianificazione faunistico venatoria prevista dalla normativa succitata, ha approvato con D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la metodologia di calcolo del territorio agro-silvo-pastorale in Regione Piemonte.

La suddetta Deliberazione attribuisce alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte il mandato di determinare, a partire dalla data della sua approvazione, la superficie di T.A.S.P. regionale, di T.A.S.P. provinciale e dei singoli A.T.C. e C.A.. Il calcolo del T.A.S.P. deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale, fatta salva la necessità di aggiornamento immediato in quelle realtà territoriali in cui la costruzione di grandi infrastrutture modifichi sensibilmente il territorio.

Il computo del Territorio agro-silvo-pastorale è dato dalla superficie totale del territorio regionale da cui vanno sottratti:

- i fabbricati e aree urbanizzate;
- le infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.);
- i terreni sterili per natura (rocce nude, ghiacciai, nevai, ghiaietti etc.);
- acque (in parte).

Sono invece compresi nel T.A.S.P.:

- i terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole (terreni abbandonati, orti, parchi);
- parte della superficie improduttiva (acque, saline, torbiere, cave, etc.) "in quanto utile alla sopravvivenza dei selvatici".

Procedura di calcolo

Fabbricati e aree urbanizzate

Le aree urbanizzate, intese come l'insieme di edifici e strade, sono presenti come *layer* informativo nella Carta Tecnica Regionale (1:10.000). Poiché anche gli edifici costituenti i centri abitati sono rappresentati come singoli poligoni, è necessario costruire dei poligoni rappresentanti gli agglomerati urbani; per quanto riguarda gli edifici isolati, verrà considerata la loro superficie, come risultante dalla C.T.R., considerando anche un'area circostante (*buffer*) di 5 metri, al fine di includere cortili, marciapiedi etc. Limitatamente alle aree di pianura, dove nell'ultimo decennio si sono avute le maggiori espansioni urbanistiche (nuove abitazioni, capannoni etc.), si farà un confronto, ed un adeguamento, tra superficie urbanizzata derivata da C.T.R. e superficie urbanizzata rilevata tramite immagini satellitari recenti.

Infrastrutture di urbanizzazione

Le strade asfaltate sono rappresentate sulla C.T.R. come poligoni e quindi hanno già la superficie tra i loro attributi. Per quanto riguarda le ferrovie, si applicherà un *buffer* di larghezza pari a 10 metri per la linea singola e a 14 metri per quella doppia per trasformare le linee della C.T.R. in poligoni.

Terreni sterili per natura

La carta della vegetazione è rilevata alla scala 1:10.000, tramite fotointerpretazione e rilievi a terra. Tale carta, redatta dall'IPLA e collaboratori per conto della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, costituisce allo stato attuale la più aggiornata e dettagliata base di partenza per il calcolo del T.A.S.P..

Nel restante territorio regionale, laddove questa cartografia non sia ancora disponibile (zone di pianura e parte dei rilievi collinari interni della regione), sarà integrata con immagini satellitari recenti per identificare il territorio non-T.A.S.P., in pratica gli edificati recenti, greti dei fiumi ("ghiaietti"), etc.

Nell'ambito dei "terreni sterili per natura" si includeranno le rocce nude e i macereti e si escluderanno i terreni al di sotto dei 2500 m di quota, in quanto a quote inferiori essi sono provvisti di vegetazione pioniera idonea al sostentamento della fauna selvatica.

Acque

Per quanto riguarda i fiumi, dovendo includere le acque ed escludere i greti, si sottrarrà al computo del T.A.S.P. la superficie risultante dalla sottrazione delle acque (derivate dalla C.T.R. numerica) alla superficie delle zone di piena ordinaria del fiume (che corrisponde ai greti + acqua; fonte Regione Piemonte).

Nel caso dei laghi Maggiore e d'Orta, sarà inclusa solamente la fascia riparia entro i 25 metri dalle sponde o la superficie con acque fino alla isobata (se disponibile il dato) di 10 metri.

Tale scelta considera che la fauna omeoterma utilizza di fatto a fini trofici le sponde o i fondali con profondità inferiore a 10 m.

La superficie dei restanti laghi, ad esclusione dei laghi Maggiore e d'Orta, sarà inclusa nel T.A.S.P..

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE (OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA).

1. Definizione e finalità

a. Oasi di protezione: sono "aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole" (art. 9 comma 1 l.r. 70/96). La loro istituzione è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione (comma 2).

b. Zone di ripopolamento e cattura: sono "aree istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinate a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiate da una rilevante presenza di fauna selvatica" (art. 10 comma 1 l.r. 70/96). Tali zone hanno lo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione di fauna selvatica migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e facilitare l'irradiazione della stessa nei territori circostanti (comma 2).

2. Dimensioni

A. Oasi di protezione. "L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte" (art. 9 comma 3 l.r. 70/96). La dimensione attuale media delle Oasi in Regione Piemonte è di 607 ettari, con un minimo di 7 ed un massimo di 3.887 ettari (fatta eccezione per i 21.110 ha dell'Oasi di Torino, istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino).

Le dimensioni minime devono essere rapportate alle esigenze ecologiche (areali) delle principali specie che in esse sono comprese e, nel caso di Oasi istituite al fine di tutelare zone umide, i confini dovranno comprendere anche una porzione adeguata di territorio limitrofo alle sponde del corpo idrico vero e proprio.

B. Zone di ripopolamento e cattura. "L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica" (art. 10 comma 3 l.r. 70/96). La dimensione attuale media delle Z.R.C. in Regione è di 674 ettari, con un minimo di 34 e un massimo di 2.458.

Al fine di agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica le dimensioni minime delle Zone di Ripopolamento e Cattura devono tenere conto delle esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo, anche considerando l'eventuale irradimento verso le zone limitrofe una volta raggiunte le densità poste in obiettivo. Questo criterio è funzionale ad evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione.

3. Localizzazione

Normativa (artt. 9 e 10 della l.r. 70/96):

- Oasi di protezione: "devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat".
- Z.R.C.: "sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica".

Oasi di Protezione:

- In zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso.
- Non devono essere contigue con A.F.V., A.A.T.V. e Z.A.C. (vedere il capitolo 6 e 8)
- Z.P.S.: le Oasi di protezione devono prioritariamente coincidere o essere comprese all'interno delle Z.P.S. non già incluse in Aree protette.
- S.I.C.: occorre valutare caso per caso se esiste l'opportunità di far coincidere o comprendere le Oasi all'interno di alcuni S.I.C., basandosi più sulle effettive caratteristiche ambientali del Sito che non sulle motivazioni alla base

dell'individuazione del Sito medesimo. La situazione è più semplice per i S.I.C. di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide.

- **ZONE UMIDE:** le Province, oltre a provvedere al loro censimento, per il quale possono avvalersi del supporto tecnico della Direzione Agricoltura, devono prioritariamente includerle nelle Oasi di Protezione.

- **ROTTE DI MIGRAZIONE:** Per la individuazione delle Oasi di protezione, le Province devono tenere conto delle indicazioni e dei dati a disposizione della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Pur essendo la distribuzione delle Oasi di protezione, delle Aree protette e dei Siti Natura 2000 piuttosto omogenea sul territorio regionale, si evidenziano alcune aree interessate dal passaggio di migratori in cui non sono presenti Istituti di protezione.

Tra le più evidenti vi è la zona relativa ai primi rilievi alpini della provincia di Cuneo. Questi sono seguiti da un gran numero di migratori, in particolare durante il passo autunnale. E' quindi fondamentale la creazione di Oasi di protezione all'imbocco delle Valli Po, Varaita, Maira e Grana, nonché in alcune porzioni della Valle Stura di Demonte e della Valle Tanaro. Queste, in particolare, devono interessare le seguenti aree:

- area di Bric Lombatera (Comune di Paesana CN);
- dorsale tra Valle Varaita e Valle Maira tra il Monte della Ciabra e il Monte San Bernardo (Comuni di Valmala e Roccabruna CN);
- area del Colle dell'Ortiga (Comuni di Monterosso Grana e Demonte CN);
- area compresa tra il colle di Casotto e il Monte Mindino (Comune di Garesio CN);
- colle di San Bernardo (Comune di Garesio CN).

Altre aree in provincia di Cuneo per le quali si auspicano azioni di tutela sono il fiume Stura tra il Comune di Cuneo e la confluenza con il fiume Tanaro (Cherasco), zona in cui non sono presenti Istituti di protezione, ad esclusione della Z.P.S. delle zone umide di Fossano (IT1160056).

Per quanto riguarda le altre province, gli interventi devono interessare le seguenti aree, in parte già tutelate da Z.P.S. o da altri Istituti di protezione:

- bassa valle dello Scrivia tra Tortona e la confluenza con il Po (Provincia di Alessandria);
- aree risicole del novarese e del torinese.

Zone di Ripopolamento e Cattura

- Devono essere individuate su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione. Per la definizione della carta della vocazionalità le Province devono tenere conto dei dati a disposizione della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.
- Non devono insistere su ecosistemi vulnerabili sia per quanto concerne le specie botaniche che faunistiche (Rete Natura 2000), a meno che si dimostri in fase di valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse.
- Non devono insistere su aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi) – art. 10 comma 1 l.r. 70/96.
- Non devono essere contigue con A.F.V., A.A.T.V. e Z.A.C. (vedere i capitoli 6 e 8).

4. CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE

1. Normativa

La legge regionale n. 70/96, agli artt. 9, 10 e 11, individua le Province quali soggetti competenti per la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani Faunistici Provinciali.

In particolare la norma individua gli ambiti di attuazione della gestione, diversi a seconda della natura dell'Istituto di protezione e alla sua finalità:

- a) **Oasi di Protezione:** al loro interno, sentiti l'I.S.P.R.A. e la Giunta Regionale, qualora si verificano fenomeni di squilibrio faunistico, "possono essere attuate immissioni e cattura di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio".
- b) **Zone di ripopolamento e cattura:** oltre alle operazioni di censimento e cattura della fauna venabile da utilizzare per le attività di ripopolamento, la gestione di questi Istituti si attua anche attraverso interventi di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione e il rifugio delle specie oggetto di incentivazione.
- c) **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica:** come per le Z.R.C., le attività legate alla gestione di questi Centri sono rivolte all'incremento della fauna presente, attraverso interventi mirati sugli habitat delle specie di cui si intende incrementare la riproduzione, e alle conseguenti attività di monitoraggio e cattura.

Alle Amministrazioni Provinciali sono demandati inoltre i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti di protezione e all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture.

2. Soggetti gestori degli Istituti di protezione

Le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica possono essere gestiti direttamente dalle Province oppure, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della l.r. 70/96 e previa approvazione di apposito regolamento, possono essere da queste affidate in gestione ai Comitati di Gestione degli

Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, alle Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o ad Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio.

Essendo sostanzialmente differenti gli obiettivi che si intendono perseguire con l'istituzione delle Oasi di Protezione rispetto a quelli delle Zone di Ripopolamento e Cattura, per l'affidamento in gestione le Province devono tenere conto primariamente della congruenza tra le finalità dell'Istituto per il quale viene richiesta la gestione e le finalità statutarie del soggetto richiedente. Costituiscono altresì criterio di giudizio ai fini dell'affidamento in gestione la presenza effettiva del soggetto richiedente sul territorio interessato e i contenuti tecnico-gestionali del programma di gestione proposto.

3. Modalità di accesso alla gestione degli Istituti di Protezione

I soggetti che intendono attuare la gestione degli Istituti di Protezione devono, previa presentazione di specifica istanza, stipulare un'apposita convenzione con la Provincia competente per territorio. Alla suddetta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata una relazione tecnica che descriva in modo esauriente il piano di gestione che si intende mettere in atto. Tale documento tecnico deve contenere:

- il piano di azioni per la tutela e il recupero degli habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico e venatorio;
- la descrizione degli interventi previsti per la protezione e l'incremento numerico delle popolazioni faunistiche presenti;
- i piani e i programmi per l'attuazione delle attività di vigilanza, con riferimento anche ad eventuali convenzioni o accordi con Associazioni di Vigilanza Volontaria aventi competenza in ambito ambientale;
- il piano di azioni per la prevenzione e la mitigazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;
- la descrizione dei tempi e dei modi con i quali si intende procedere alle ricognizioni faunistiche e alle operazioni di stima delle consistenze delle specie oggetto di tutela e incentivazione;
- la descrizione delle modalità e delle tecniche previste per le eventuali operazioni di cattura e rilascio delle specie di interesse venatorio;

- le eventuali azioni di approntamento, manutenzione o miglioramento di strutture e infrastrutture atte al conseguimento degli obiettivi individuati;
- l'eventuale quota di risorse proprie che si intende utilizzare durante il periodo di gestione.

La durata della convenzione tra Provincia e soggetto gestore può coincidere con quella del Piano Faunistico Provinciale o può essere stipulata anche per periodi di durata inferiore. Il testo della convenzione deve prevedere le inadempienze che comportano la risoluzione della stessa e le relative penali.

4. Programma annuale di gestione

Entro il 30 settembre di ogni anno (contestualmente al programma annuale delle immissioni faunistiche previsto dall'art. 30 della l.r. 70/96) il soggetto gestore trasmette alla Provincia il programma di gestione per l'anno successivo relativo all'Istituto/i ad esso affidato/i. I contenuti di tale programma devono essere coerenti con i criteri riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale ed in particolare devono considerare i seguenti punti:

- 1) calendario delle immissioni: devono essere specificati i periodi, le zone interessate, le specie e le quote di capi che si intende immettere nel territorio gestito;
- 2) localizzazione, tipologie, tempi e modi di attuazione degli interventi di miglioramento ambientale che si intendono attuare;

- 3) calendario di massima dei censimenti, riportante la localizzazione delle aree campione, le metodiche utilizzate, le specie target;
- 4) calendario di massima delle operazioni di cattura, riportante la localizzazione dei siti, le metodiche utilizzate, le specie target;
- 5) proposta di eventuali interventi di controllo numerico di specie alloctone e/o invasive;
- 6) interventi di prevenzione e mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e sulle attività zootecniche;
- 7) eventuale prospetto economico nel caso in cui si intendano utilizzare risorse economiche proprie;
- 8) relazione e relativo prospetto inerenti l'attività di vigilanza svolta all'interno degli Istituti gestiti.

5. Rendicontazione

Entro il mese di febbraio di ogni anno il soggetto gestore deve trasmettere alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, una relazione riportante il sunto delle attività svolte nell'anno precedente, oltre ai risultati delle operazioni ripopolamento, di stima delle consistenze e delle eventuali operazioni di cattura e reimmissione in natura dei soggetti catturati. Tale relazione deve riportare anche l'eventuale rendiconto economico riportante le entrate e le spese sostenute per la gestione dell'Istituto affidato.

6. Obblighi del soggetto gestore

Il titolare della gestione è tenuto a:

- attuare quanto previsto dal piano e dal programma annuale di gestione;
- trasmettere, entro i tempi previsti, la relazione consuntiva relativa all'anno precedente e il programma di gestione per l'anno successivo;
- mantenere visibile la perimetrazione dell'Istituto in gestione provvedendo alla delimitazione dei confini mediante l'apposizione e manutenzione di apposite tabelle messe a disposizione dalla Provincia.

7. Cattura e immissione a scopo di ripopolamento

Le attività inerenti alle operazioni di cattura degli esemplari di interesse venatorio e alla loro successiva liberazione sul territorio venabile, ovvero in altri Istituti di protezione, devono essere svolte nel rispetto dei criteri riportati al Cap. 10 "Criteri per i ripopolamenti e le immissioni di fauna selvatica" del presente Piano.

Gli esemplari appartenenti alla fauna venabile oggetto di cattura devono essere destinati al ripopolamento di altri Istituti di protezione o del territorio venabile dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino su cui insiste l'area di cattura. Soltanto nel caso in cui la disponibilità di fauna catturata eccedesse la necessità dell'Ambito o del Comprensorio interessati, questa potrà essere destinata al ripopolamento di altri A.T.C. o C.A. o Istituti di Protezione compresi nel comprensorio omogeneo interessato (D.G.R. n. 179-45728), a condizione di reciprocità.

8. Controllo della fauna selvatica

La programmazione e l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica all'interno degli Istituti sono normate dal combinato disposto dell'art. 19 della legge 157/92, dell'art. 29 della l.r. 70/96 e dell'art. 2 della l.r. 9/2000: tali norme prevedono che ogni intervento di controllo della fauna selvatica sia soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.

La proposta di attuazione delle operazioni suddette fa parte del programma annuale di gestione di cui al punto 4 e deve essere discussa e concordata con i competenti uffici provinciali, sulla base delle risultanze dell'impatto sulle colture agricole e zootecniche e sulla sicurezza stradale.

9. Vigilanza

La vigilanza delle zone oggetto di gestione è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della legge 157/92 e dall'art. 51 della l.r. 70/96 ai quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S..

A tale fine è data facoltà al soggetto gestore, previa autorizzazione della Provincia di competenza, di stipulare accordi o convenzioni con Associazioni di Vigilanza Volontaria aventi competenza in ambito ambientale.

10. Facoltà di revoca

In caso di gravi inadempienze ed inosservanza delle norme contenute nel regolamento approvato dalla Provincia (art. 14 comma 3 l.r. 70/96) o alle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Provinciale può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva della concessione.

5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.).

1. Definizione

Con il termine di Area a Caccia Specifica si intende una porzione di territorio a caccia programmata nel quale viene attuata una particolare forma di gestione venatoria sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16 della l.r. 70/96: *"La Giunta Regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche"*.

2. Finalità

Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una A.C.S. dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

La valenza gestionale delle A.C.S. è andata aumentando in questi ultimi anni, in concomitanza con le problematiche legate all'aumento demografico di alcune specie appartenenti alla fauna ungulata (cinghiale soprattutto) e al contemporaneo decremento delle popolazioni naturali di numerose altre specie oggetto di prelievo venatorio.

La necessità di contenere le popolazioni di cinghiale in esubero è il criterio che spesso accomuna le scelte tecniche di istituire delle A.C.S.. Infatti la gestione venatoria per aree specifiche in cui sia permesso il solo prelievo del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) andrebbe ad ovviare al rischio di creare siti di rifugio, quali si sono spesso dimostrate in alcuni contesti le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di Protezione, sia in pianura che in montagna.

In ambito alpino sorge inoltre la necessità di regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza comunque incidere sul necessario prelievo selettivo degli ungulati, il quale, essendo attuato con arma ad anima

rigata e senza l'ausilio di cani, risulta compatibile con le esigenze di tutela della tipica fauna alpina.

3. Modalità di istituzione

Secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. 70/96, la Giunta Regionale procede ad individuare e istituire le A.C.S. *"sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A."* e *"purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia"*.

La Regione Piemonte e le Province provvedono a proporre l'istituzione di Aree a Caccia Specifica qualora, sulla base dei dati in loro possesso circa le consistenze faunistiche e l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, emerga la necessità di attuare particolari forme di gestione venatoria. La proposta, corredata da specifica documentazione tecnica, sarà presentata al Comitato di Gestione territorialmente competente il quale potrà presentare eventuali controdeduzioni documentate qualora la proposta contrasti con il livello di fruizione e con la programmazione.

Nel caso in cui sia un Comitato di Gestione di un A.T.C. o di un C.A. a richiedere l'istituzione di una A.C.S., l'istanza deve essere trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica che descriva compiutamente i confini dell'area interessata, anche su supporto informatico (shape files), le sue caratteristiche ambientali, la vocazionalità per la/e specie che si intende tutelare e che si intende prelevare, le risultanze delle ricognizioni faunistiche condotte al fine di verificarne le consistenze.

4. Specie oggetto di prelievo nelle A.C.S.

Fatte salve le prescrizioni di legge per la caccia di selezione agli ungulati e i criteri previsti dalle Linee guida regionali in materia, nelle Aree a Caccia Specifica è consentito il prelievo delle seguenti specie: cinghiale, cervo, capriolo, camoscio, daino, mufone, volpe, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, minilepre.

Nel caso in cui si verificassero particolari e documentate situazioni di squilibrio faunistico potrà essere autorizzato anche il prelievo a carico di specie diverse da quelle sopra elencate.

La caccia al cinghiale all'interno delle A.C.S. è consentita esclusivamente con la tecnica della girata e, per la sola zona faunistica delle Alpi, da appostamento con fucile ad anima rigata senza l'ausilio di cani.

5. Regolamento di fruizione

I Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini sono tenuti a redigere uno specifico regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno di ogni Area a Caccia Specifica proposta. Tali regolamenti, che faranno parte integrante della documentazione sottoposta a valutazione della Regione Piemonte, devono riportare:

- la descrizione testuale dei confini dell'A.C.S.;
- la modalità di accesso al prelievo, che deve prevedere l'istituzione di uno specifico registro sul quale riportare i nominativi degli iscritti ammessi, le giornate di caccia usufruite per ogni singolo cacciatore e i risultati del prelievo;
- le specie oggetto del prelievo;
- tempi e modalità del prelievo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- eventuali divieti, per i quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

Analogo regolamento deve essere approvato dalla Regione e dalle Province per le A.C.S. istituite su propria iniziativa.

6. Periodo di validità delle Aree a Caccia Specifica

Le A.C.S. istituite in zona di pianura rimangono in vigore per un periodo compreso da un minimo di tre anni a un massimo di cinque rinnovabili, mentre per la zona Alpi non devono avere una validità inferiore a cinque anni rinnovabili.

7. Revoca

La Giunta Regionale può revocare l'istituzione di un'Area a Caccia Specifica, anche su indicazione dei Comitati di Gestione degli A.T.C. o C.A. e anche prima della scadenza del periodo di validità, qualora emergano oggettivi riscontri circa il venir meno dei presupposti tecnici che hanno portato all'istituzione della stessa.

6. CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA (Z.A.C.)

1. Obiettivi

I contenuti del presente capitolo intendono delineare i criteri uniformi ai quali le Province devono fare riferimento per redigere i regolamenti di cui al comma 6 dell'art. 13 della l.r. 70/96. Tali criteri perseguono l'obiettivo di favorire l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive, con particolare riferimento a quelle agricole.

2. Tipologia

Riferimenti: commi 5 e 7 della l.r. 70/96.

- A. **Zone di tipo "A"**, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
- B. **Zone di tipo "B"**, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- C. **Zone di tipo "C"**, in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;
- D. **Zone temporanee**: possono essere istituite dalla Provincia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio; l'attività di addestramento, allenamento e prove con i cani può essere svolta senza facoltà di sparo.

3. Localizzazione e requisiti dimensionali

- 1. Localizzazione. Le Zone di cui al punto 2 devono essere individuate in corrispondenza di aree a bassa valenza naturalistica e comunque per le quali sia documentata la scarsa o nulla vocazionalità faunistica. Le Zone non possono essere istituite a una distanza inferiore ai 1.000 metri da Aree protette nazionali, regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione, Centri

pubblici o privati di produzione di fauna selvatica. Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, altre Z.A.C. precedentemente autorizzate. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.

- 2. Requisiti dimensionali. Le Z.A.C. di tipo "A", "B" e "C" non possono coincidere tra loro neppure parzialmente e devono avere un'estensione compresa tra 30 e 300 ettari. Le Z.A.C. temporanee non devono avere una dimensione superiore a 100 ettari (commi 7 e 9, art. 13, l.r. 70/96).

4. Periodo di validità

Le Z.A.C. sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee di cui al punto D (comma 9, art. 13, l.r. 70/96).

5. Domanda di concessione

- a. **Soggetti proponenti**. Possono inoltrare domanda di concessione alla Provincia competente i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., le associazioni venatorie e cinofile riconosciute ovvero gli imprenditori agricoli singoli o associati; i titolari di Aziende agri-turistico-venatorie inoltrano domanda alla Regione (commi 5 e 8, art. 13, l.r. 70/96).
- b. **Documentazione da allegare alla domanda**. All'istanza di concessione deve essere allegata una cartografia dell'area interessata in scala non inferiore a 1:10.000, le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi contenenti i dati anagrafici, il codice fiscale, le indicazioni catastali dei terreni di proprietà o in conduzione, il consenso alla costituzione della zona e la firma autenticata a norma di legge, secondo i modelli predisposti da ciascuna Provincia.

6. Programma di gestione della Z.A.C.

Il soggetto titolare della concessione è tenuto a predisporre e trasmettere alla Provincia competente un programma semestrale di utilizzo della Z.A.C. in gestione, entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Tale programma deve riportare il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nel semestre successivo, le operazioni di immissione previste, gli eventuali interventi di miglioramento ambientale, le misure di prevenzione dei danni causati dalle attività di addestramento e allenamento dei cani e dalla fauna selvatica.

Entro il 31 gennaio il titolare della Z.A.C. deve trasmettere alla Provincia competente un documento di sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e il rendiconto della relativa gestione finanziaria.

7. Immissioni

Fatto salvo il divieto di immissione di fagiani ad una quota superiore ai 1.200 metri, nelle Z.A.C. è ammessa l'immissione di esemplari appartenenti alle specie fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).

Tutti i soggetti devono essere individuati con contrassegni inamovibili e numerati e devono essere accompagnati da documentazione attestante la provenienza e l'idoneità sanitaria. Il titolare della Z.A.C. deve segnalare la data di immissione della fauna suddetta con venti giorni di preavviso ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, affinché siano eseguiti i necessari accertamenti sullo stato sanitario degli individui.

8. Vigilanza

La vigilanza sulle Z.A.C. e sulla loro gestione è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della legge 157/92 e dall'art. 51 della l.r. 70/96.

7. CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI PRIVATI PER LA PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE.

1. Finalità

I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica (art. 21 l.r. 70/96) sono aree destinate a produrre esemplari di fauna autoctona allo stato naturale per uso di ripopolamento del territorio regionale. Sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o associata in cui è vietato l'esercizio venatorio, allo scopo di creare opportunità di reddito aggiuntivo dai terreni agricoli meno produttivi e pregiati. Tali Centri sono soggetti a concessione regionale.

Tra le specie oggetto di produzione e incentivazione sono esclusi gli ungulati ruminanti e il cinghiale, in quanto la loro immissione sul territorio della Regione Piemonte non è consentita, e le specie appartenenti alla tipica fauna alpina, in virtù della documentata scarsa o nulla capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati e liberati, fatti salvi i casi finalizzati a progetti di ricerca. Per tali progetti è necessario il parere positivo della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

2. Localizzazione e dimensioni

I Centri di cui al punto 1 devono essere localizzati in ambienti idonei alle specie oggetto di produzione ed incentivazione e devono essere caratterizzati da una perimetrazione facilmente individuabile, preferibilmente coincidente con confini naturali. Al fine di consentire una razionale gestione faunistica, la superficie deve essere compresa tra un minimo di 200 ettari e un massimo di 1.000 ettari, in relazione con le esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo; in ogni caso la superficie complessiva non deve essere superiore all'uno per cento del totale del T.A.S.P. di ogni Provincia.

I Centri privati di produzione di fauna selvatica non potranno essere costituiti ad una distanza inferiore ai 1.000 metri da Z.R.C. Oasi di Protezione, A.F.V. e A.A.T.V..

3. Domanda di concessione

La domanda per la concessione ai fini dell'istituzione di un Centro privato di cui al punto 1 deve essere presentata alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- a. mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, proprietario o conduttore;
- b. gli atti comprovanti il titolo di proprietà o conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
- c. gli atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del Centro, qualora nel Centro stesso siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della concessione;
- d. uso del suolo e indirizzo culturale;
- e. programma di produzione indicante le specie che si intendono produrre, compresa la loro consistenza numerica al momento della presentazione della domanda, le eventuali immissioni previste e gli interventi di miglioramento ambientale.

4. Immissioni

Nei Centri privati è consentita l'immissione di fauna selvatica ad indirizzo produttivo, secondo i criteri previsti dal presente Piano faunistico-venatorio regionale, esclusivamente nei tre anni successivi all'istituzione del Centro e con la finalità di raggiungere una densità compatibile con le situazioni ambientali, da valutare mediante opportune ricognizioni faunistiche. Possono essere autorizzate immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare.

5. Catture

La Regione autorizza il titolare del Centro al prelievo incruento degli animali prodotti previa presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stime delle consistenze pre e post riproduttive. Tale proposta deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il titolare del Centro è tenuto a registrare su apposito registro vidimato dalla Provincia tutte le operazioni di prelievo e cessione dei capi; la Provincia territorialmente

competente ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati.

6. Revoca della concessione

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92 e dell'art. 53 della l.r. 70/96, in caso di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dal presente Piano, la Regione procede in prima istanza a diffidare il titolare del Centro e a revocarne la concessione in caso di recidiva.

In caso di revoca della concessione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l'esercizio venatorio sul territorio su cui era localizzato il Centro.

7. Danni da fauna selvatica

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 55 della l.r. 70/96, i danni provocati dalla fauna selvatica all'interno dei Centri privati di produzione di fauna selvatica sono a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

8. CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.)

1. Finalità

Le A.F.V. sono istituite senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per l'incremento della fauna selvatica.

2. Struttura giuridica

L' A.F.V. è una azienda di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione. E' costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal direttore-concessionario per l'esercizio dell'attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla legge.

Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, l'A.F.V. può svolgere attività di natura economica, purché gli utili di gestione siano reimpiegati nell'ambito della stessa azienda per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 3.

Il destinatario della concessione, denominato direttore-concessionario, è a tutti gli effetti un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile e può essere una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o di associazione, in conformità alle previsioni del Codice civile.

A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto apposito regolamento dell'A.F.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori dei fondi, sia singoli che riuniti in consorzio, per quanto attiene i programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. Entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione copia del regolamento deve essere presentata alla Giunta regionale e alla Provincia competente per territorio.

3. Obiettivi

Le A.F.V. devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell'ambiente naturale, che assicurino la difesa, l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed, in particolare, l'equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della fauna selvatica, le A.F.V. possono attuare programmi per la produzione di fauna selvatica allo stato libero ed in cattività, in coerenza con l'apposito piano approvato con i provvedimenti di concessione e di rinnovo.

4. Localizzazione

Le A.F.V. sono situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica omeoterma, con l'esclusione del cinghiale.

5. Requisiti dimensionali

L'estensione minima di ogni singola A.F.V. è di 700 ettari per le zone di pianura e di 1.500 ettari per la zona faunistica delle Alpi; quella massima è di 2.000 ettari per le zone di pianura e di 4.000 ettari per la zona faunistica delle Alpi. Per le A.F.V. in cui sono presenti la tipica fauna alpina e/o grossa fauna selvatica europea è consentito derogare ai limiti sopra indicati, per comprovate ragioni tecniche e di organizzazione del territorio, sentito il parere dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Le A.F.V., qualora siano contigue ad Aree protette nazionali (legge 394/91 e s.m.i.), regionali e provinciali (l.r. 12/90 e s.m.i.), Zone di Protezione Speciale (dir. 79/409/CEE), Oasi di Protezione (art. 9 l.r. 70/96), Zone di Ripopolamento e Cattura (art. 10 l.r. 70/96) devono costituire lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio.

6. Criteri per la concessione di nuove aziende

1. Le domande di concessione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Non possono essere accolte le istanze di concessione di nuove aziende faunistico-venatorie che comprendano al loro interno Aree protette nazionali (legge 394/91 e successive modifiche e integrazioni), regionali e provinciali (l.r. 12/90 e successive modifiche e integrazioni), Zone di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE), Oasi di protezione (art. 9, l.r. 70/96), Zone di Ripopolamento e Cattura (art. 10, l.r. 70/96), ovvero istanze in cui il perimetro dell'azienda sia confinante per una porzione superiore al suo 20% con dette aree.
3. Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni e all'ampliamento delle superfici delle aziende vengono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia a partire dal primo febbraio dell'anno successivo.

7. Programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo e per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di rifugio; devono essere altresì indicate le eventuali misure adottate ai fini della mitigazione, prevenzione e ripristino dei danni causati dalle specie suddette.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna non ungulata e le colture a perdere previste. Nelle A.F.V. è sempre vietata la creazione di saline e punti di foraggiamento per la fauna ungulata, ivi compreso il cinghiale.

Il programma pluriennale di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale è approvato dalla Regione Piemonte.

8. Piano di immissione di specie selvatiche

Fatte salve le indicazioni riportate nel capitolo 10 del presente Piano, in relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie, deve essere predisposto un piano pluriennale di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di immissione sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte della Regione Piemonte, che ne verificherà la congruità rispetto ai propri atti di programmazione.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma.

9. Risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno del territorio dell'azienda faunistico-venatoria è a carico del direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'accertamento. Il concessionario deve trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia competente per territorio, per ogni anno di gestione, la rendicontazione dei danni liquidati con l'indicazione della specie, della coltura danneggiata (foglio catastale), della superficie e del danno liquidato, utilizzando l'apposito strumento informatico fornito dalla Regione Piemonte (Banca dati faunistica regionale).

10. Periodo di validità della concessione

La concessione di A.F.V. è rilasciata per un periodo di cinque anni. Per le aziende già esistenti alla data di approvazione del presente piano vale il termine stabilito in precedenza.

La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma pluriennale di conservazione, ripristino e gestione ambientale e dal programma di prevenzione dei danni di cui al punto 7; in caso di gravi difformità dal programma approvato, la concessione non sarà rinnovata. L'affitto e la sub-concessione dell'azienda faunistico-venatoria sono vietati pena la decadenza della concessione.

Nel corso della concessione, o all'atto del rinnovo, anche su richiesta opportunamente motivata del concessionario, si può procedere a rettifiche del perimetro dell'azienda faunistico-venatoria, anche ai fini di una migliore identificazione dei confini.

11. Esercizio dell'attività venatoria. Piani di prelievo

L'esercizio venatorio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.

Il prelievo venatorio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di abbattimento, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

I piani di abbattimento predisposti annualmente dal direttore-concessionario, elaborati sulla base delle risultanze dei censimenti e degli abbattimenti, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro il 15 giugno per gli ungulati e entro il 10 settembre per la tipica fauna alpina.

Il concessionario è tenuto a trasmettere alla Regione Piemonte, utilizzando la Banca dati faunistica regionale, la rendicontazione degli abbattimenti effettuati per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio a conclusione della stagione venatoria e comunque entro il 28 febbraio di ciascun anno.

12. Vigilanza e attività ispettiva

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge 157/92 e dall'art. 51 della l.r. 70/96, la vigilanza in ogni azienda faunistico-venatoria deve essere esercitata da almeno una guardia giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione regionale competente.

Nelle aziende con superficie superiore a 1.000 ettari nella zona di pianura e di 3.000 ettari nella zona faunistica delle Alpi la vigilanza deve essere esercitata da un'ulteriore guardia.

La Regione, nell'ambito delle funzioni ispettive di competenza, compie verifiche sull'attività dell'A.F.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall'art. 28 della l.r. 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

13. Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie e Regione per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

La Giunta regionale, ovvero la Giunta provinciale, ed il Direttore-concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia e tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, la realizzazione di progetti di ricerca ambientale, di reintroduzione di specie selvatiche di particolare valore naturalistico, di sperimentazione di tecniche culturali e gestionali.

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Finalità

Le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) sono istituite ai fini di impresa agricola con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali, in aree agricole svantaggiate.

2. Struttura giuridica

L'A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal Codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale.

Titolare della concessione può essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come sostituito dall'art. 1 D.lgs. 18.05.2001 n. 228.

A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto apposito regolamento dell'A.A.T.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori dei fondi, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene i programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

3. Attività

Il concessionario dell'A.A.T.V. organizza e gestisce l'immissione ed il prelievo venatorio di fauna prevalentemente allevata in cattività (preferibilmente all'interno dell'azienda stessa), in un rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e silvicole svolte sul territorio interessato.

Rientra nell'attività delle A.A.T.V. anche l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia: su richiesta del titolare dell'azienda possono essere istituite, al suo interno, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della l.r. 70/96, le zone di cui all'art. 13, comma 5 della medesima legge regionale.

4. Localizzazione

Esse debbono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e s.m.i. ("set aside").

Nella zona faunistica delle alpi non possono essere presenti A.A.T.V. al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m., o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina.

5. Requisiti dimensionali

L'estensione minima di ogni A.A.T.V. è di 150 ettari e quella massima di 700 ettari; non è consentita la trasformazione di una A.A.F.V. in A.T.V..

Le A.A.T.V., qualora siano contigue ad Aree protette nazionali (legge 394/91 e s.m.i.), regionali e provinciali (l.r. 12/90 e s.m.i.), Zone di Protezione Speciale (dir. 79/409/CEE), Oasi di Protezione (art. 9 l.r. 70/96), Zone di Ripopolamento e Cattura (art. 10 l.r. 70/96) devono costituire lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio.

6. Criteri per la concessione di nuove aziende

Le domande di concessione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove aziende agri-turistico-venatorie che comprendano al loro interno Aree protette nazionali (legge 394/91 e successive modifiche e integrazioni), regionali e provinciali (l.r. 12/90 e successive modifiche e integrazioni), Zone di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE), Oasi di protezione (art. 9, l.r. 70/96), Zone di Ripopolamento e Cattura (art. 10, l.r. 70/96), ovvero istanze in cui il perimetro dell'azienda sia confinante per una porzione superiore al 20% con dette aree.

La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza, pena la decadenza.

7. Immissioni

Tutti gli individui oggetto di immissione devono essere individuati con contrassegni inamovibili e numerati e devono essere accompagnati da documentazione attestante la provenienza e l'idoneità sanitaria. Il soggetto gestore deve comunicare ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, con almeno venti giorni di anticipo, la data e il luogo di ogni immissione ai fini dell'espletamento dei dovuti controlli sanitari e del rilascio del relativo nullaosta.

Nelle A.A.T.V. è fatto divieto di allevare esemplari della specie cinghiale (*Sus scrofa* e relativi ibridi), ivi compresa la commercializzazione anche a uso alimentare.

8. Risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno del territorio dell'Azienda agri-turistico-venatoria è a carico del direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'accertamento. Per ogni anno di gestione il concessionario deve trasmettere alla Regione Piemonte la rendicontazione dei danni liquidati con l'indicazione della specie, della coltura danneggiata (foglio catastale), della superficie e del danno liquidato, utilizzando l'apposito strumento informatico fornito dalla Regione Piemonte (Banca dati faunistica regionale).

9. Periodo di validità della concessione

La concessione di A.A.T.V. è rilasciata per un periodo di cinque anni. Per le aziende già esistenti alla data di approvazione del presente piano vale il termine stabilito in precedenza.

10. Esercizio dell'attività venatoria

L'esercizio venatorio all'interno dell'A.A.T.V. deve essere autorizzato dal concessionario.

Il prelievo venatorio all'interno delle A.A.T.V. è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso.

Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all'art. 35, comma 6 della legge regionale n. 70/96.

Il concessionario è tenuto a trasmettere alla Regione Piemonte, utilizzando la Banca dati faunistica regionale, la rendicontazione degli abbattimenti effettuati per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio a conclusione della stagione venatoria e comunque entro il 28 febbraio di ciascun anno.

11. Vigilanza e attività ispettiva

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge 157/92 e dall'art. 51 della l.r. 70/96, la vigilanza in ogni Azienda agri-turistico-venatoria deve essere esercitata da almeno una guardia giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione regionale competente.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni ispettive di competenza, compie verifiche sull'attività dell'A.A.T.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall'art. 28 della l.r. 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

9. ORIENTAMENTI TECNICO GESTIONALI PER LA RICOGNIZIONE, LA GESTIONE E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA VENABILE

Ungulati ruminanti

1. Obiettivi generali

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici in Piemonte sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- b. il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- c. nel caso di daino e mufone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- d. il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
- e. la crescita culturale dei cacciatori.

2. Distretti di gestione

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ruminanti viene attuata in Regione Piemonte previa definizione di *distretti gestionali*, intesi come aree che, per caratteristiche ambientali e/o caratteristiche faunistiche e gestionali, costituiscono territori omogenei e distinti. La definizione e l'utilizzo dei distretti di gestione di dimensioni inferiori a quelle degli attuali A.T.C. e C.A. appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria.

3. Piano di programmazione per la gestione degli ungulati

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati è criterio ispiratore del *Piano di programmazione per la gestione degli ungulati* (PPGU) di durata quinquennale che

ciascun A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V. deve elaborare e che deve contenere la programmazione e pianificazione relativa al quinquennio successivo.

Costituiscono parte integrante del PPGU i seguenti capitoli:

- Inquadramento territoriale
- Individuazione e descrizione dei distretti gestionali
- Risultati dei censimenti e dei piani di prelievo relativi al quinquennio precedente
- Danni provocati relativi al quinquennio precedente
- Ripopolamenti/reintroduzioni
- Pianificazione

4. Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo deve essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi, da attuarsi tramite periodici censimenti e indici cinegetici d'abbondanza, con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo.

Le metodologie di censimento attuabili sono le seguenti:

- osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati (per tutte le specie);
- conteggio notturno con faro (per il cervo, il capriolo e il daino);
- censimento in battuta su aree campione (per il capriolo);
- censimento al bramito (per il cervo e per il daino).

5. Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo

Ciascun dato di "Censimento e Piano di prelievo" deve fare riferimento in modo chiaro e inequivocabile ad un preciso e definito distretto, con confini stabili nel tempo, e alla consistenza della popolazione (numero minimo certo e/o stime di consistenza).

I dati presentati faranno riferimento al territorio venabile al netto di Aree protette nazionali, regionali e provinciali.

6. Formulazione dei piani di prelievo

Obiettivo primario da raggiungere attraverso l'applicazione della caccia di selezione è quello di tendere ad una struttura di popolazione equilibrata sia in termini di sex-ratio, sia

di classi di età e di raggiungere e mantenere consistenze di popolazione adeguate tali da garantire la conservazione a lungo termine delle popolazioni.

La relazione sui censimenti e la congruità dei piani di prelievo rispetto agli obiettivi del PPGU sono oggetto di valutazione tecnica da parte dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Ungulati non ruminanti

1. Cinghiale (*Sus scrofa*)

Si tratta di una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco-etologiche che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili.

In questa sede si ritiene pertanto che le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non possano essere applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative.

Per valutare quindi la presenza del cinghiale su un determinato territorio è più opportuno prendere in considerazione degli indici indiretti, quali il prelievo venatorio della stagione precedente e l'impatto della specie sulle attività antropiche (danni alle colture e incidenti stradali). Anche in questo caso si ribadisce che l'analisi dei carnieri ha validità solo nel momento in cui si possa riferire geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. Il conteggio in battuta su aree campione risulta una metodica estremamente dispendiosa dal punto di vista organizzativo per essere realizzata in modo esaustivo senza peraltro garantire un margine di errore accettabile.

Altri segni indiretti di presenza, come la ricerca delle tracce e degli insogli, possono essere utilizzati come integrazione alle metodiche succitate, ma solo per stabilire se in una determinata area la specie sia presente o meno.

Galliformi alpini

1. Obiettivi generali

La gestione dei galliformi alpini nei Comprensori Alpini e nelle Aziende faunistico-venatorie della Regione Piemonte si pone i seguenti obiettivi:

1. il mantenimento di livelli di consistenza e densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
2. un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
3. la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

2. Censimenti annuali

Tutte le operazioni di censimento devono essere organizzate da C.A. e A.F.V. con tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 17 comma 5 della l.r. 70/96, nonché da tecnici laureati in scienze biologiche, ovvero da personale di comprovata esperienza in materia.

La supervisione generale di tali operazioni è affidata all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Le ricognizioni per la determinazione delle consistenze dei galliformi alpini devono essere distribuite in due sessioni: una primaverile, in cui si censiscono i maschi adulti mediante la rilevazione dei soggetti al canto, e una tardo estiva con l'ausilio di cani da ferma appositamente addestrati per la rilevazione dei gruppi familiari volta a determinare il successo riproduttivo.

Le specifiche metodiche di rilevazione delle consistenze sono descritte nelle specifiche Linee guida regionali.

3. Criteri per il prelievo venatorio

L'attività venatoria ai galliformi alpini può essere esercitata anche in futuro, a patto che i provvedimenti di tutela adottati permettano un'incisiva conservazione delle popolazioni cacciate. Questi provvedimenti, indipendentemente dal livello d'informazione acquisito sul trend delle popolazioni, devono essere in grado da soli di garantire la giusta protezione; allo stesso tempo è necessario che siano di semplice attuazione e di facile comprensione per tutte le categorie coinvolte.

La riduzione di mobilità del cacciatore, l'istituzione di aree chiuse all'esercizio venatorio nelle aree maggiormente vocate alle diverse specie e la riduzione del numero di praticanti,

mediante l'introduzione di una forma di specializzazione, possono garantire queste esigenze di tutela.

In particolare, i provvedimenti ritenuti più validi per consentire una attività venatoria di tipo conservativo nei confronti dei galliformi alpini e, al contempo, in grado di permettere una raccolta di indici cinegetici più rispondente alle necessità tecnico-scientifiche, sono i seguenti:

- a) **la limitazione delle giornate di caccia** con apertura unica e posticipata ad ottobre dell'attività venatoria in Zona Alpi, con l'esclusione degli ungulati. L'apertura dell'attività venatoria al solo mese di ottobre (8-10 giornate) consente infatti ampiamente di completare gli esigui piani concessi, come dimostrano le elaborazioni dei prelievi negli ultimi anni. Tale misura è stata introdotta dalla D.G.R. n. 126-9450 del 1 agosto 2008, con la quale sono stati approvati i criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina in Piemonte;
- b) **la limitazione nell'uso dei veicoli a motore** per il raggiungimento delle zone di caccia. Osservando le località di provenienza dei capi abbattuti si rileva infatti come la maggior parte dei prelievi sia effettuato in poche zone caratterizzate contemporaneamente da alta vocazionalità e facile accesso con mezzi fuoristrada.
- c) **la chiusura dell'esercizio venatorio in zone che presentano un'elevata vocazionalità**, soprattutto se abbinata ad una facile accessibilità. In merito si rimanda al capitolo riguardante i criteri per l'individuazione e l'istituzione degli Istituti di protezione;
- d) **la formazione specialistica del cacciatore**. Tale obiettivo è raggiungibile soltanto attraverso una specifica formazione per l'esercizio di tale forma di caccia, unitamente alla previsione di una quota economica di ammissione da parte di ogni C.A. e all'introduzione di un numero massimo di cacciatori ammessi al prelievo, misure introdotte dalla succitata D.G.R. n. 126-9450 del 1 agosto 2008;
- e) la concessione di **carriani annuali e giornalieri** che incentivino la regolare denuncia di tutti i capi abbattuti.

Lepre variabile (*Lepus timidus*)

1. Obiettivi generali

Valgono le stesse considerazioni espresse nel precedente punto sui galliformi alpini.

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

1. Individuazione delle unità di gestione

Ai fini di una corretta ed efficace pianificazione delle attività inerenti alla gestione della lepre è necessario che gli A.T.C e i C.A. individuino nell'ambito dei territori di competenza uno o più distretti vocati alla specie ai quali fare riferimento (**unità di gestione**).

2. Stime della consistenza

1. Conteggio notturno con faro da percorsi campione: in virtù delle caratteristiche biologiche ed etologiche della specie è unanimemente considerato il metodo più efficace per stimare la consistenza delle popolazioni di lepre comune presenti in un determinato territorio.

Dal conteggio degli animali lungo questi percorsi si risale **all'Indice Kilometrico di Abbondanza (I.K.A.)**, da intendersi come il numero medio di individui per chilometro di percorso standardizzato.

Occorre precisare che tale metodo consente di stimare con un margine di errore accettabile la consistenza delle popolazioni che si intendono esaminare soltanto nelle aree pianeggianti con scarse aree boscate e/o cespugliate, mentre per le zone collinari, pedemontane e montane può portare soltanto all'elaborazione di *indici relativi di abbondanza* attraverso i quali definire l'andamento della produttività di dette popolazioni. In tal caso il sistema permette di determinare se vi è un incremento/decremento della popolazione indagata in un lasso di tempo più o meno lungo.

I transetti sui quali effettuare i conteggi delle lepri devono interessare tutte le tipologie ambientali presenti nell'unità di gestione e andranno mantenuti costanti nel tempo; la loro lunghezza deve essere tale da coprire una superficie di almeno il **20 %** del totale dell'unità gestionale. Solo nel caso in cui le condizioni ambientali consentano di stimare con buona approssimazione la profondità della fascia illuminata dal faro (che in ogni caso non deve essere superiore a 50 metri per ogni lato del transetto) si potrà stimare la densità delle lepri riferita a 100 ettari di T.A.S.P..

L'attività di conteggio deve essere svolta nelle ore di massima attività delle lepri nelle aree aperte di pascolo, cioè dal tramonto a mezzanotte circa, utilizzando fari di potenza adeguata (almeno 1.000.000 di candele) e dovrebbe essere effettuata da almeno **tre**

2. Censimenti annuali

La difficile contattabilità di questa specie in ambiente alpino ha fatto sì che non siano stati realizzati programmi di monitoraggio standardizzato negli scorsi decenni. Le maggiori criticità riguardano:

- il conteggio esaustivo dei segni di presenza in tutti gli ambienti con abbondante copertura arbustiva e/o scheletro affiorante;
- la definizione di un modello che metta in relazione il numero di tracce reperite e l'effettiva densità rapportata ai 100 ettari;
- il conteggio mediante avvistamento diretto lungo transetti percorsi di notte con l'ausilio del faro, stanti i vincoli imposti dalla morfologia accidentata, dalla copertura vegetale e dalla limitata presenza di strade carrozzabili;
- la parziale sovrapposizione dell'areale della lepre variabile e della lepre europea, considerata la difficile discriminazione dei segni di presenza delle due specie.

Attualmente sulle Alpi Occidentali sono in corso di sperimentazione protocolli operativi finalizzati alla raccolta di dati quali-quantitativi (transetti con individuazione e conteggio di fatte e orme). Non appena validati, tali protocolli saranno utilizzati per l'organizzazione di un piano di monitoraggio regionale.

3. Criteri per il prelievo venatorio

Le condizioni affinché il prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina sia compatibile con gli obiettivi descritti in precedenza devono rispondere a due presupposti:

- ✓ che il successo riproduttivo sia sufficientemente elevato;
- ✓ che l'habitat per la specie non si presenti eccessivamente frammentato.

Per quanto attiene i provvedimenti ritenuti più validi nel consentire un esercizio venatorio alla lepre bianca di tipo conservativo e, al contempo, in grado di permettere una raccolta di indici cinegetici più rispondente alle necessità tecnico-scientifiche, valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza per i galliformi alpini.

persone, di cui una si occupa della conduzione dell'automezzo, mentre le altre due azionano le fonti luminose e contano le lepri contemporaneamente ai due lati del transetto al fine di evitare doppi conteggi.

2. Censimento in battuta. Deve essere effettuato su aree campione rappresentative dell'area totale da censire aventi una dimensione di almeno il 10 % del totale.

Sia per i conteggi su transetto che per quelli in battuta, ogni anno deve essere pianificata almeno **una sessione** di verifica delle consistenze alla fine dell'inverno per stimare la mortalità invernale e la quota prelevata durante la stagione venatoria; è possibile ripetere il conteggio prima dell'inizio della stagione venatoria per stimare il successo riproduttivo. Ogni sessione dovrebbe comprendere **non meno di due uscite consecutive** nelle medesime condizioni atmosferiche; ai fini dell'elaborazione si considera la media tra i due valori ottenuti.

3. Analisi del carniere. Tale dato, per essere inteso come *Indice Cinegetico di Abbondanza (I.C.A.)*, deve fornire informazioni attendibili, oltre che sull'entità del prelievo, anche sulla localizzazione degli abbattimenti e sul numero di uscite per ogni singolo cacciatore, desumibili dall'esame dei tesserini venatori che devono essere consegnati senza ritardi al termine della stagione venatoria. La sola analisi quantitativa del prelievo nella stagione precedente non potrà essere considerata una stima attendibile della consistenza delle popolazioni presenti nell'area.

3. Pianificazione del prelievo all'interno delle unità di gestione

L'incentivazione della riproduzione naturale di alcune specie oggetto di prelievo è uno dei principali obiettivi che si intende raggiungere con il presente Piano e, per ottenere questo risultato, oltre a procedere alla realizzazione di interventi di recupero e miglioramento degli habitat idonei, occorre agire anche attraverso una adeguata programmazione e pianificazione dei prelievi, da intendersi sia come regolamentazione del periodo di caccia, che come entità della quota prelevabile. L'attuale periodo in cui si può prelevare la lepre in Piemonte (dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre) si sovrappone in buona parte alla stagione riproduttiva della specie, nel senso che a fine estate-inizio autunno vi è una forte probabilità di presenza sul territorio di leprotti giovani non ancora svezziati. Il protrarsi del periodo di prelievo fino al 15 dicembre, inoltre, fa in modo che la pressione venatoria vada a sommarsi alle condizioni ambientali sfavorevoli tipiche della stagione fredda.

Per mitigare quindi l'impatto dell'attività venatoria sulla produttività naturale e sulla sopravvivenza delle popolazioni presenti all'interno delle unità gestionali di cui al punto 1, saranno messe in atto, per tutto il periodo di validità del presente Piano e all'interno delle unità gestionali individuate, le seguenti misure:

- **riduzione del periodo di prelievo, dalla terza domenica di ottobre alla terza domenica di novembre;**
- la quota prelevabile in una determinata unità gestionale deve essere calcolata sulla base delle densità stimate, verificandone l'andamento nel tempo con l'ausilio dell'Indice Chilometrico di Abbondanza, per eventualmente ricalibrare il prelievo in presenza di cali progressivi; **come indicazione generale si fissa a 5 capi per 100 ettari la quota al di sotto della quale non si deve effettuare nessun prelievo;**
- I Comitati di Gestione di ogni A.T.C. e C.A. devono stabilire **un numero massimo di cacciatori**, nominalmente individuati, abilitati al prelievo all'interno delle unità gestionali presenti nei territori di competenza. Tale quota deve essere determinata secondo criteri basati su sorteggio, turnazione o parametri di merito.

Starna (*Perdix perdix*) e pernice rossa (*Alectoris rufa*)

1. Individuazione delle unità di gestione

Analogamente a quanto indicato per la lepre, anche per queste due specie è necessario individuare sul territorio di ogni singolo A.T.C. e C.A. distretti vocati in cui siano presenti popolazioni naturali o in cui siano previsti specifici programmi di potenziamento (unità di gestione). In corrispondenza di queste aree saranno messe in atto **particolari forme di gestione venatoria allo scopo di escludere dalle specie venabili la starna e la pernice rossa**. Le popolazioni naturalmente presenti saranno oggetto di ricognizione faunistica secondo i criteri descritti di seguito, unitamente a programmi di potenziamento che prevedano unicamente l'immissione di individui di documentata rusticità; qualora ci si rivolga a materiale di allevamento deve essere previsto l'utilizzo di adeguate strutture di preambiantamento.

A supporto di ogni programma di immissione deve essere prevista la realizzazione dei necessari interventi di miglioramento ambientale.

2. Censimenti

Censimenti primaverili: devono essere effettuati con conteggio al canto su transetti predefiniti nel periodo marzo-aprile dei maschi (o delle coppie) su aree campione che coprano almeno il 20% dell'intero territorio da indagare. Tali conteggi, i quali forniscono il dato riguardante la sopravvivenza post-invernale dello stock dei riproduttori, devono essere effettuati all'alba o al tramonto per almeno tre giorni consecutivi.

Censimenti estivi: i censimenti condotti nel periodo che va dalla seconda metà di luglio alla prima metà di settembre permettono di valutare il numero e la consistenza delle nidiate e quindi di stimare il successo riproduttivo. Devono essere effettuati lungo transetti predefiniti sulle medesime aree campione oggetto delle stime primaverili, avendo cura di verificare che non sia già avvenuta la dispersione dei giovani.

3. Pianificazione del prelievo

Considerando l'esigua dimensione della popolazione regionale (v. sezione tematica), l'obiettivo da raggiungere deve essere principalmente quello di ottenere un cospicuo incremento numerico su aree sufficientemente ampie.

Questo incremento deve essere realizzato non tramite ripopolamenti, la cui efficacia è pressoché nulla, se non a fini di rapido consumo durante la successiva stagione venatoria, ma massimizzando il successo riproduttivo delle popolazioni naturali. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, la specie deve essere esclusa da ogni tipo di prelievo venatorio, perlomeno nelle unità di gestione richiamate in precedenza. Solo quando questo risultato sarà ottenuto, sarà possibile predisporre dei prelievi, che devono essere limitati ad una percentuale non superiore al 15-20% della consistenza estiva. Devono comunque sempre essere previste ampie zone di rifugio escluse dal prelievo ed una pronta sospensione dello stesso una volta raggiunte le quote previste dal piano approvato.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

1. Censimenti

Censimenti primaverili: devono essere effettuati con conteggio al canto da punti fissi o transetti predefiniti nel periodo marzo-aprile dei maschi (o delle coppie) su aree campione che coprano almeno il 20% dell'intero territorio da indagare. Tali conteggi, i quali forniscono il dato riguardante la sopravvivenza post-invernale dello stock dei riproduttori, devono essere effettuati all'alba o al tramonto per almeno tre giorni consecutivi.

Censimenti estivi: i censimenti condotti nel periodo che va dalla seconda metà di luglio alla prima metà di settembre permettono di valutare il numero e la consistenza delle nidiate e quindi di stimare il successo riproduttivo. Devono essere effettuati lungo transetti predefiniti sulle medesime aree campione oggetto delle stime primaverili, avendo cura di verificare che non sia già avvenuta la dispersione dei giovani.

2. Pianificazione del prelievo

Al momento in Piemonte non esiste nessuna forma di gestione dei prelievi, con il risultato che le popolazioni risultano soggette a continui fenomeni di estinzione locale al termine della stagione venatoria, seguiti da "ricostituzione" degli effettivi ad opera di massicci interventi di ripopolamento. In realtà risulta che circa il 70% degli abbattimenti si verifica entro un periodo di meno di tre settimane dalla data di apertura della caccia (Cocchi *et al.*, 1998), osservazione che indica in modo palese come i prelievi siano improntati ad un rapido e non sostenibile consumo degli individui, che porta inevitabilmente alla scomparsa della specie in breve tempo dalle località aperte alla caccia. **Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica limitate esclusivamente alle aree soggette a divieto venatorio.**

Risulta quindi indispensabile che i dati relativi al prelievo venatorio vengano prontamente registrati dai Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. attraverso la disamina dei tesserini venatori, la cui consegna da parte di cacciatori deve avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria.

Un prelievo sostenibile basato sui dati forniti da regolari censimenti non deve in linea di massima superare il 20-30% della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

1. Censimenti

La specie è difficile da censire per via del suo comportamento schivo e del piumaggio mimetico. I segni di presenza più semplici da rilevare sono le vocalizzazioni canore dei maschi, che comunque non sempre sono da considerare un sicuro indizio di attività riproduttiva. Censimenti tramite punti di ascolto (eventualmente con l'uso di richiami registrati per favorire la risposta degli individui circostanti) possono fornire indici di abbondanza relativa se ripetuti in numero sufficiente e su più anni successivi. Il periodo più adatto per l'esecuzione dei censimenti primaverili si situa intorno alla prima metà di giugno, al termine degli spostamenti migratori. I censimenti al canto sono probabilmente più efficaci se effettuati nella tarda mattinata o in ore serali, in quanto l'attività canora della quaglia è in genere meno marcata nelle prime ore del mattino.

Buoni risultati possono essere ottenuti anche da censimenti nel periodo post-riproduttivo (prima metà di agosto) con cani da ferma.

2. Pianificazione del prelievo

Considerando che la data di apertura della caccia alla quaglia è situata in un periodo in cui buona parte della popolazione ha già lasciato il Piemonte, non è necessario prevedere precise quote di abbattimento.

Anche per la quaglia è opportuno che i prelievi realizzati siano registrati (se possibile annotando anche sesso ed età degli individui), al fine di ottenere stime della pressione venatoria, che al momento sono del tutto carenti, nonché dati scientifici sulla specie.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

1. Censimenti

La metodica che può dare i risultati più attendibili è il conteggio invernale (fine gennaio) degli individui svernanti presso i maggiori bacini lacustri ed i principali corsi d'acqua. I risultati di questi conteggi raggiungono indubbiamente un buon livello di precisione, ma sono certamente ancora delle sottostime dei totali reali per via della presenza di popolazioni disperse in località difficilmente accessibili anche durante l'inverno.

Il censimento durante la stagione riproduttiva pone notevoli problemi a causa della elevata dispersione degli individui in questo periodo e dell'impossibilità pratica di visitare tutti i siti riproduttivi.

2. Pianificazione del prelievo

Una corretta gestione venatoria della specie richiede la raccolta di dati più precisi sull'entità e la distribuzione dei prelievi venatori. In ogni caso, considerando che una parte consistente della popolazione è sedentaria o compie solo brevi spostamenti, il prelievo non dovrebbe superare il 30% della popolazione stimata alla fine del periodo riproduttivo (o il 20% dei contingenti svernanti, in mancanza di dati di conteggio estivi). Il prelievo potrà essere regolato anche tenendo conto del conteggio dei capi abbattuti nella stagione venatoria precedente.

Si ritiene opportuno sospendere il prelievo in occasione di periodi particolarmente freddi, quando le gelate riducono lo spazio a disposizione della specie creando situazioni di stress alimentare e di sovraffollamento negli specchi d'acqua liberi dai ghiacci.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

1. Censimenti

Il censimento durante il periodo riproduttivo non è tecnicamente possibile a causa della estrema rarità della specie. Durante il periodo invernale la contattabilità è ridotta a causa del piumaggio mimetico e della scarsa produzione di vocalizzazioni, che rende difficile l'esecuzione di censimenti, che in linea di massima possono essere effettuati tramite battute o con l'aiuto di cani da ferma.

2. Pianificazione del prelievo

A livello regionale la specie, durante i periodi più freddi, tende a concentrarsi nelle aree dove le acque non gelano. In questi periodi, critici anche per la ridotta disponibilità alimentare, esiste il concreto rischio che il prelievo venatorio possa avere un impatto eccessivo. Il periodo di caccia al beccaccino non deve perciò estendersi oltre alla data del 15 dicembre ed eventuali sospensioni del prelievo potranno essere previste nei periodi di intenso gelo. Il carniere giornaliero, attualmente fino ad 8 individui, potrà subire delle

riduzioni qualora la serie storica del prelievo, desunta dall'analisi dei tesserini venatori, dovesse dimostrare un decremento degli abbattimenti.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

1. Censimenti

La beccaccia è particolarmente difficile da censire, sia durante il periodo della nidificazione che in quello di svernamento. I censimenti primaverili al canto possono evidenziare il numero di maschi territoriali, ma è difficile estrapolare da questo numero una valutazione della consistenza delle popolazioni (numero di coppie nidificanti), in quanto è ben noto che i maschi possono accoppiarsi con più femmine. Ancora più difficile è l'esecuzione di conteggi degli individui svernanti e dei contingenti di passo, che probabilmente sono i più numerosi.

L'andamento della densità della specie può essere desunto, sulla base dei prelievi venatori derivante dall'analisi dei tesserini venatori, secondo il seguente indice cinetico di abbondanza:

$$I.C.A = (B \times n_1) / n_2$$

in cui **B** rappresenta il numero di beccacce abbattute, **n₂** il numero di uscite di caccia e **n₁** il numero di uscite "positive", in cui è stato ottenuto almeno un individuo della specie. Questo indice risulta in grado di monitorare efficacemente l'andamento dei contingenti, fornendo però solo indici di abbondanza relativi. Un andamento negativo dell'indice su scala pluriennale indicherà la necessità di introdurre misure di limitazione dei prelievi.

2. Pianificazione del prelievo

La gestione venatoria di questa specie deve tenere conto della possibilità di regolamentarne il prelievo sul territorio degli A.T.C. interessati attraverso l'individuazione di aree vocate in corrispondenza delle quali attuare particolari forme di tutela secondo i criteri alla base della costituzione delle Aree a Caccia Specifica (v. capitolo ad esse dedicato).

La beccaccia è particolarmente sensibile a periodi di freddo intenso, in cui il terreno gelato

rende difficoltoso l'approvvigionamento alimentare; in considerazione quindi del perdurare di periodi di freddo intenso il prelievo potrà essere limitato entro la data del 15 dicembre.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

1. Censimenti

Il metodo preferenziale con cui effettuare le stime di consistenza di questa specie è il conteggio notturno con faro lungo transetti definiti e mantenuti costanti nel tempo; tali transetti devono essere scelti in modo da essere rappresentativi delle tipologie ambientali dell'area interessata dal piano di prelievo. Dal conteggio si risale ad un Indice Chilometrico di Abbondanza (I.K.A.), utile per stimare nel tempo l'andamento della popolazione indagata. Qualora le condizioni ambientali consentano di stimare con buona approssimazione la profondità della fascia illuminata dal faro (che in ogni caso non deve essere superiore a 100 metri per ogni lato del transetto), si potrà stimare la densità delle volpi riferita a 100 ettari di T.A.S.P.. La lunghezza del transetti, che potranno essere gli stessi utilizzati per il conteggio delle lepri, deve essere tale da coprire almeno il 20% dell'intera superficie.

Il conteggio deve essere effettuato nel periodo tardo invernale (dalla seconda metà di febbraio a metà marzo) al fine di disporre del dato relativo al numero di volpi sopravvissute al prelievo venatorio; per ogni seduta di conteggio devono essere effettuate almeno due uscite consecutive a non più di tre giorni di distanza l'una dall'altra.

Al fine di rendere attendibili i dati relativi all'analisi dei carniere di caccia, ogni cacciatore deve segnalare tempestivamente all'A.T.C. o C.A. di appartenenza ogni singolo abbattimento, specificando la località in cui è avvenuto. La sola analisi quantitativa del prelievo nella stagione precedente non potrà essere considerata una stima attendibile della consistenza delle popolazioni presenti nell'area.

2. Pianificazione del prelievo

Fino all'entrata in vigore del presente Piano faunistico-venatorio regionale il numero massimo di volpi da prelevare è stato definito secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 146-12056 del 9 settembre 1996, riferiti all'estensione della T.A.S.P. di ogni singolo A.T.C.,

C.A., A.F.V e A.A.T.V., assegnando una volpe ogni 150 ettari per gli A.T.C., le A.F.V. e le A.A.T.V. e ogni 200 ettari per i C.A..

Sulla base dei dati raccolti finora non risulta una correlazione tra le volpi censite, i piani concessi sulla base dei criteri previsti dalla suddetta deliberazione e quelle effettivamente prelevate.

Alla luce di queste discrepanze si palesa quindi la necessità di rivedere i criteri di determinazione delle quote massime di capi da prelevare, legando questi valori alle risultanze delle stime di presenza, soprattutto in riferimento a dati tendenziali.

A tal fine i piani per la stagione venatoria seguente all'entrata in vigore del presente Piano saranno approvati concedendo una quota corrispondente al numero di animali prelevati per ogni singolo A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V. nella stagione precedente, al netto della quota relativa al controllo ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.

Per le stagioni successive le proposte di piano devono tenere conto delle risultanze delle stime di presenza e del loro andamento negli anni, dell'analisi del carnere e delle azioni di controllo e devono fissare una densità obiettivo conforme alle esigenze di conservazione ed equilibrio faunistico individuate dalla normativa vigente.

La Direzione Agricoltura si riserva, sulla base dei dati trasmessi da A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V., di definire tale densità obiettivo per le stagioni venatorie successive.

Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*)

1. Censimenti

Per le metodiche di censimento da applicare per queste specie si rimanda alla sezione inerente il controllo della fauna selvatica.

2. Pianificazione del prelievo

Nella nostra Regione la caccia a queste specie riveste un'importanza relativamente marginale sulle dinamiche delle popolazioni interessate e, di conseguenza, sulla riduzione del loro impatto sulle attività antropiche e sulle altre biocenosi. A ciò si deve aggiungere la cronica carenza di dati relativa all'entità e alla localizzazione degli abbattimenti. Risulta pertanto difficile definire degli indirizzi univoci riguardanti il prelievo di queste

specie, sulla cui abbondanza pesano peraltro in maniera determinante fattori di natura ecologica ed ambientale. E' comunque ampiamente dimostrato che l'attività venatoria su ampia scala (quella ad esempio del territorio di un A.T.C.) non incide in maniera sensibile sull'andamento delle popolazioni dei corvidi cacciabili, in virtù della plasticità ecologica di questi ultimi che li rende in grado di compensare velocemente la quota di riproduttori abbattuti.

In considerazione di quanto affermato finora non si ritiene di dover indicare particolari forme di pianificazione del prelievo, soprattutto se continueranno a sussistere le attuali condizioni ambientali favorevoli alle suddette specie.

10. CRITERI PER I RIPOPOLAMENTI E LE IMMISSIONI

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 12, comma 3, del **Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120** (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) stabilisce il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

La **Legge n. 157/92** (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio), all'art. 10, comma 7, incarica le Province di predisporre piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le strutture regionali.

L'art. 11, comma 3, consente l'immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.

L'art. 16, comma 1, vieta l'immissione di fauna selvatica dopo il 31 agosto nelle Aziende faunistico-venatorie, mentre nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria.

L'art. 20, comma 1, consente l'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, purché appartenente alle specie autoctone, solo a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

La **legge regionale n. 70/96** (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio), all'art. 6, comma 4, incarica le Province di predisporre piani di cattura e/o reimmissione di fauna selvatica, finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. e i C.A..

Le Province, in base all'art. 9, comma 5, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e la Giunta regionale, possono autorizzare nelle Oasi di protezione immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'Oasi stessa e di studio.

In base all'art. 17, comma 4, i Comitati di gestione di A.T.C. e C.A., in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali, dispongono il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica.

L'art. 20, comma 2, non consente di immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto nelle Aziende faunistico-venatorie. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'immissione, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento (comma 3, art.20, l.r. 70/96).

L'art. 29, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attivi tramite le Amministrazioni provinciali che si avvalgono dei loro agenti piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.

L'art. 30, comma 1, stabilisce che le Province, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispongono entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

- a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
- b) la cattura di selvatici provenienti da:
 - 1) parchi nazionali e regionali;
 - 2) zone di ripopolamento e cattura;
 - 3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
- c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

Lo stesso articolo, al comma 4, dispone che la Giunta regionale, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, possa autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.

Il comma 6 affida ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la predisposizione e la gestione del programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia e alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

Il comma 7 stabilisce che tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

Il comma 8 dispone che la Provincia e i Comitati di gestione debbano, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambiantamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.

Il comma 9 dispone che, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero debbano essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.

Il comma 10 stabilisce che, per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica, occorra apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

E' inoltre vietato (comma 11) sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, nonché per le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agri-turistico-venatorie, **immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia.**

E' sempre vietato (comma 12), per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

- a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1.200 metri sul livello del mare.

E' comunque vietata (comma 13) l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona. E' vietata (comma 14) qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

Le Linee guida regionali per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti vietano le immissioni integrative di queste specie, ad eccezione dei ripopolamenti che hanno come oggetto esemplari di cervi, camosci e caprioli provenienti da catture eseguite all'interno del territorio regionale.

La **legge regionale n. 9/2000**, all'art. 1, sancisce il divieto di immissione di cinghiali vivi a scopi venatori sul territorio regionale, comprese le Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, le Aree protette e i fondi chiusi.

La **legge regionale n. 17/1999**, con l'art. 2 comma 2, trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.

2. Principi

Il **ripopolamento**, inteso come traslocazione di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio, può essere considerato uno strumento di conservazione e di gestione accettabile solo qualora:

- sia concepito come una misura di emergenza;
- siano state individuate e rimosse eventuali cause primarie o concause responsabili della contrazione delle popolazioni (squilibri faunistici, modificazioni ambientali, disturbo antropico eccessivo, eccessivo prelievo venatorio);
- non esista la possibilità di una ripresa naturale della popolazione a causa di condizionamenti demografici e/o genetici.

Nel caso sussistano le condizioni sopra elencate, si può procedere al ripopolamento a patto di garantire per i soggetti da immettere:

- identità tassonomica con la popolazione presente;
- idoneità eco-etologica rispetto alla realtà ambientale e faunistica dell'area di immissione;
- idoneità sanitaria.

Le **reintroduzioni** si prefiggono di ricostituire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un taxon localmente estinto. Questi interventi possono costituire un efficace strumento nell'ambito della conservazione, attraverso la ricostituzione delle zoocenosi naturali alterate. Le motivazioni di una reintroduzione sono:

- il mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione dei taxa minacciati;
- la ricostituzione della complessità e della funzionalità dei sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi della conservazione;
- il miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale;
- la possibilità di fruizione economica diretta o indiretta;
- il miglioramento delle conoscenze scientifiche.

Tuttavia, se condotti senza adeguate basi scientifiche ed una specifica programmazione, questi interventi possono determinare i seguenti effetti negativi:

- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;

- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone cospicive in seguito ad espansione delle popolazioni reintrodotte, con possibile perdita di caratteri adattativi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

Le **introduzioni** sono operazioni vietate dalla normativa vigente. La presenza di specie alloctone ha i seguenti effetti negativi:

- interferenze con componenti fisiche, floristiche e vegetazionali dell'ecosistema;
- alterazioni dei rapporti interspecifici tra i diversi componenti della zoocenosi (predazione, competizione) e inquinamento genetico;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

3. Lepre comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*)

Criteri, tempi e modi del rilascio

Obiettivo primario è ricostituire in ogni Provincia piemontese una o più popolazioni di lepri e fagiani comuni selvatici nelle zone di maggiore idoneità ambientale per queste specie. A tale scopo, è necessario costituire nuclei selvatici autoriproduttesi che consentiranno poi, attraverso cattura e traslocazione di individui o naturale irradiazione, la colonizzazione di tutte le aree vocate. Per questa ragione, i ripopolamenti negli Istituti di protezione potranno essere effettuati solo con individui di cattura provenienti dalla stessa regione. In caso di indisponibilità di individui di cattura locale, i ripopolamenti potranno essere effettuati con soggetti provenienti da allevamenti regionali, da immettere sul territorio esclusivamente in seguito ad operazioni di preambientamento effettuate nel luogo della liberazione per almeno tre settimane.

I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. possono effettuare immissioni integrative di lepri sul territorio delle unità di gestione, individuate secondo quanto previsto al capitolo 9 della presente sezione del Piano, esclusivamente con individui di provenienza regionale e, prioritariamente, di cattura locale.

I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e le Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie possono effettuare immissioni integrative sul resto del territorio di competenza, oltre che con soggetti di cattura, anche con soggetti provenienti prioritariamente da allevamenti regionali, ricorrendo a operazioni di preambientamento in condizioni seminaturali, effettuate nel luogo della liberazione per almeno tre settimane, fermo

restando il divieto di immissione di fauna selvatica dopo il 1° aprile nei territori a caccia programmata.

Ciascun A.T.C., C.A. e Azienda faunistico-venatoria deve comunque attivarsi al fine di ridurre progressivamente le immissioni di lepri e fagiani di allevamento, a tutto vantaggio dell'uso di individui di cattura.

4. Starna (*Perdix perdix*) e pernice rossa (*Alectoris rufa*)

A. **Progetto di fattibilità, soggetti proponenti.** Le Province, i Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono effettuare immissioni di starna e pernice rossa, previa redazione di un progetto di fattibilità da sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica. Tale progetto, di durata quinquennale, deve prevedere il silenzio venatorio per le specie suddette e deve riportare specifici programmi di miglioramento ambientale da attuarsi su aree vocate espressamente individuate.

B. **Scelta dei soggetti da immettere.** La scelta deve ricadere prioritariamente su individui di cattura locale, provenienti da popolazioni selvatiche autoriproduttesi allo stato naturale e con buona consistenza, tale da sopportare catture. Poiché non esistono attualmente molte popolazioni naturali in queste condizioni, sarà verosimilmente necessario rifornirsi presso allevamenti e occorrerà valutare:

- compatibilità genetica dei capostipiti fondatori con ceppi autoctoni italiani;
- condizioni igienico-sanitarie;
- alimentazione in allevamento;
- rusticità dei soggetti.

C. **Località di immissione.** Devono essere situate all'interno delle unità di gestione individuate secondo quanto previsto dalla presente sezione del Piano, alle quali deve fare riferimento il progetto di fattibilità di cui al punto A. E' vietato immettere pernici rosse nella Zona faunistica delle Alpi (C.A.) senza l'autorizzazione prevista dall'art. 11 comma 3 della legge 157/92 e dall'art. 30 comma 4 della l.r. 70/96.

D. **Metodo di immissione.** Gli individui di cattura o di documentata rusticità devono essere immessi direttamente in natura, mentre per i soggetti d'allevamento

l'immissione deve prevedere l'uso di voliere di preambientamento oppure recinti di ambientamento, di estensione idonea e con caratteristiche ambientali che garantiscano la sopravvivenza degli animali in ogni stagione.

E. Impegni. Ciascun progetto deve condurre alla costituzione di nuclei selvatici autoriproducentesi allo stato naturale. Per questa ragione, l'immissione annuale di soggetti potrà avvenire solo nell'arco temporale previsto dal progetto (massimo 5 anni), senza alcuno scopo venatorio.

Ogni operazione autorizzata deve essere accompagnata da adeguate operazioni di ripristino e miglioramento ambientale, al fine di rimuovere la causa principale di contrazione delle popolazioni selvatiche, da individuarsi nella perdita di condizioni ambientali idonee.

Ciascun soggetto proponente deve attivarsi al fine di ridurre progressivamente le immissioni di starni e pernici rosse di allevamento senza preambientamento.

5. Germano reale (Anas platyrhynchos)

Considerando il trend numerico positivo della specie, nonché il concreto rischio di inquinamento genetico, la pratica del rilascio di esemplari di allevamento in natura deve essere scoraggiata e possibilmente abbandonata.

6. Bovidi

A. Camoscio. Lo status, la distribuzione e la consistenza di questa specie sul territorio regionale non denotano alcuna necessità di ripopolamento, né di traslocazione di individui. Le Linee guida regionali sulla gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti non consentono comunque l'immissione di camosci sul territorio regionale se non per i soggetti provenienti da operazioni di cattura condotte in Piemonte

B. Mufone . E' vietata l'immissione di mufone su tutto il territorio regionale in quanto specie alloctona. La gestione dei nuclei presenti deve tendere ad impedire un'espansione numerica e di distribuzione di questo ungulato nel medio periodo.

C. Stambecco. La strategia per la gestione di questa specie protetta raccomanda la creazione di nuove colonie nelle zone idonee dell'arco alpino, poiché buona parte dell'areale potenziale di presenza non è stato ancora colonizzato, né è stata raggiunta la capacità portante. E' quindi possibile effettuare traslocazioni di questo bovide solo attraverso progetti a regia provinciale, redatti secondo un adeguato studio di fattibilità, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).

7. Cervidi

Cervo e capriolo. Lo status, la distribuzione e la consistenza di queste specie sul territorio regionale non denotano alcuna necessità di ripopolamento, né di traslocazione di individui, anche alla luce degli impatti prodotti sulla vegetazione coltivata e naturale e del comportamento confidente di molti individui provenienti da allevamento, che frequentano aree vicine ai centri abitati aumentando il rischio di sinistri stradali.

Pertanto le immissioni integrative di esemplari di ungulati selvatici nelle zone di caccia programmata a scopo di ripopolamento, di cui al comma 6, art. 30 della l.r. 70/96, sono vietate su tutto il territorio regionale, così come riportato dalle Linee guida regionali per la gestione e il prelievo degli ungulati ruminanti selvatici.

Analogamente a quanto indicato per il camoscio, sono invece autorizzate le immissioni di esemplari di cervi e caprioli provenienti da catture eseguite all'interno del territorio regionale.

Daino. E' vietata l'immissione di daino su tutto il territorio regionale, in quanto specie alloctona. La gestione dei nuclei presenti deve tendere ad impedire un'espansione numerica e di distribuzione di questo ungulato nel medio periodo.

8. Disposizioni comuni

Divieti. E' vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, nonché per le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agriturismo-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia (comma 11, art. 30, l.r. 70/96)

E' sempre vietata l'immissione di fauna selvatica dopo il 31 agosto nelle Aziende faunistico-venatorie. (comma 11, art. 30, l.r. 70/096)

E' sempre vietato (comma 12, art. 30, l.r. 70/096), per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

- a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1.200 metri sul livello del mare.

E' comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona (comma 13, art. 30, l.r. 70/096).

E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati (comma 14, art. 30, l.r. 70/096). (comma 11, art. 30, l.r. 70/096).

E' vietata l'immissione di cinghiali vivi, a scopi venatori, sul territorio regionale comprese le Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, le Aree protette e i fondi chiusi (l.r. 9/00).

Preavviso alle ASL. E' fatto obbligo di segnalare ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio la data di immissione di fauna selvatica con un preavviso di almeno 20 giorni, affinché siano eseguiti i necessari accertamenti sullo stato sanitario degli individui.

Contrassegni. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

Verbale di immissione. In occasione di ogni singola operazione di immissione deve essere compilato in ogni sua parte un apposito verbale vidimato dalla Provincia competente e sottoscritto da un rappresentante dell'A.T.C., C.A., A.F.V. o A.A.T.V. interessate.

Tale verbale deve riportare almeno la data, la specie, il numero e la provenienza degli animali immessi, la località dell'immissione (Comune). L'insieme dei dati suddetti deve essere trasmesso alla Regione, utilizzando la Banca dati faunistica regionale.

Monitoraggio in periodo di esercizio venatorio. Al fine di stimare la percentuale di ricattura degli individui immessi, per ottenere un primo indice del successo delle operazioni, è fatto obbligo di riconsegnare gli anelli o i contrassegni numerati inamovibili

degli individui abbattuti presso i Centri di controllo della fauna selvatica o presso gli uffici dei Comitati di gestione o delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta cattura.

9. Funzioni di Province e Regione

1. **Province.** Le Province, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispongono entro il 30 settembre di ogni anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

- a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

- b) la cattura di selvatici provenienti da:

- 1) Aree protette nazionali e regionali;
- 2) zone di ripopolamento e cattura;
- 3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

- c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

Le Province autorizzano i piani di immissione di lepre comune, fagiano comune, starna e pernice rossa presentati dai Comitati di gestione di A.T.C. e C.A., previa valutazione e approvazione da parte della Regione. Entro il 30 novembre di ogni anno gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i gestori delle A.F.V. devono trasmettere alla Regione e alla Provincia competente per territorio il programma delle immissioni previste per l'anno successivo, che deve riportare i seguenti dati:

- motivazioni tecniche alla base delle scelte gestionali adottate;
- specie oggetto di ripopolamento;
- numero indicativo di animali che si prevede immettere, distinti per specie, sesso ed età;
- ambiti territoriali interessati dalle operazioni di immissione;
- provenienza del materiale da ripopolamento;
- rendicontazione dei ripopolamenti effettuati nella stagione precedente.

2. **Regione.** La Regione valuta la conformità dei piani di immissione provinciali alle indicazioni del Piano faunistico-venatorio regionale e rilascia le autorizzazioni in materia di immissioni alle Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie.

11. CRITERI ED INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE (art. 19 legge 157/92, art. 29 l.r. 70/96, l.r. 9/2000).

Premessa

Il controllo della fauna selvatica, così come previsto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 70/96, è delegato alle amministrazioni provinciali. La legge 157/92, all'art. 19 comma 2, dispone che "tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.). Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. [...]".

Ne deriva che per essere approvato ogni piano di controllo attuato dalle Province deve essere sottoposto alla valutazione dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate.

Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

Da quanto esposto sinora si rileva la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

Tra le specie autoctone e alloctone presenti in Regione Piemonte, quelle che devono essere considerate causa di impatti negativi accertati e documentati sulle attività antropiche e sulle biocenosi sono: cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ibridi tra c. grigia e c. nera, gazza (*Pica pica*), nutria (*Myocastor corpus*), minilepre (*Silvago floriadanus*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), ghio (*Glis glis*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), colombo di città (*Columba spp.*).

Nella trattazione dei criteri, il controllo del cinghiale sarà considerato a parte, visto che, con la l.r. 9/2000, per il contenimento di questa specie la Regione Piemonte ha approvato una serie di misure straordinarie ad integrazione di quanto previsto dalla normativa fino allora vigente.

1. Personale autorizzato agli interventi

Così come previsto dal comma 2 dell'art. 29 della l.r. 70/96, oltre agli **agenti faunistico-venatori delle Province**, sono abilitati all'attuazione delle operazioni di contenimento anche le **Guardie Venatorie Volontarie (G.V.V.)** e i **proprietari e conduttori di fondi agricoli** in possesso di porto d'armi uso caccia. Agli agenti provinciali si riserva, salvo casi specifici, un ruolo di supervisione degli interventi e di coordinamento e controllo. I nominativi dei coadiutori abilitati tramite corsi di formazione devono essere raccolti in un apposito albo provinciale.

Gli interventi di contenimento che le Province intendono realizzare devono basarsi su una precisa gerarchia di autorizzazioni e controlli, ovvero:

- le autorizzazioni in materia di interventi di controllo sono di esclusiva competenza della Provincia;
- la funzione di controllo e coordinamento degli interventi fa capo al personale di vigilanza provinciale;
- la Provincia è incaricata dell'organizzazione logistica degli interventi, per la quale si può avvalere della collaborazione sia delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, sia degli organi direttivi degli Istituti di caccia programmata;
- la realizzazione degli interventi che non prevedono l'utilizzo di arma da fuoco possono essere demandati alle G.V.V. e ai proprietari e conduttori di fondi agricoli, tutti nominalmente individuati;
- il controllo sulle operazioni avviene tramite personale dipendente delle Province e Guardie Volontarie delegate.

Le G.V.V., i proprietari e i conduttori di fondi agricoli e i cacciatori abilitati devono attenersi a tutte le disposizioni particolari che la Provincia emana in ordine all'esecuzione di questo tipo di interventi, oltre a quanto espressamente indicato nel presente Piano faunistico-venatorio regionale.

2. Monitoraggio

Per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di contenimento numerico verso specie responsabili di squilibri ecologici, danni alle colture o incidenti

stradali, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole. A tal fine deve essere elaborata una stima iniziale della presenza della specie sul territorio oggetto di intervento, da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento. E' preferibile comunque, nel caso di programmi pluriennali, prevedere dei momenti intermedi di verifica del risultato delle azioni.

La verifica dell'efficacia dei programmi di prevenzione o contenimento deve basarsi sui seguenti parametri, rispettivamente per i programmi di mitigazione dell'impatto sulle colture e per quelli di contenimento dell'incidenza sulle biocenosi:

- 1) andamento dei danni alle colture imputabili alla specie espressi come euro/ha per T.A.S.P. delle unità territoriali in esame;
- 2) andamento della consistenza numerica delle principali specie preda in rapporto al medesimo dato riferito al predatore oggetto di controllo.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Il monitoraggio della volpe e delle principali specie preda andrà realizzato in tutti gli Istituti di intervento.

A tale fine andranno utilizzate le seguenti tecniche:

- conteggio notturno della volpe e della lepre con faro su percorsi campione standardizzati, dal quale ricavare indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA) (vedere anche cap. 9);
- rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio;
- qualora venisse individuato il fagiano come specie preda, si deve attuare il monitoraggio delle popolazioni mediante transeetti diurni condotti in tardo autunno, unitamente alla rilevazione del numero medio di fagiani osservato a metà luglio su un campione di almeno 20 famiglie per ciascun Istituto di gestione, finalizzato alla valutazione dell'incremento utile annuo delle popolazioni.

CORVIDI (*Corvus corone corone*, *C. corone cornix* e relativi ibridi, *Pica pica*)

Le stime di presenza si basano sul conteggio dei nidi da autovettura su percorsi campione (transeetti) di lunghezza proporzionale all'area di intervento, da compiersi a fine inverno

(febbraio-marzo); tali transesti consentono di definire degli indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA) riferiti a ciascun Istituto.

Ad integrazione del suddetto metodo sarà attuato il conteggio degli individui da autovettura in periodo estivo su percorsi campione, di lunghezza proporzionale all'area d'intervento, riferiti a ciascun Istituto.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transesti lineari in aree campione definiti e costanti nel tempo, lungo i quali estrapolare Indici Chilometrici di Abbondanza, da integrare possibilmente con un conteggio delle tane.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Le stime di presenza si basano sul conteggio notturno con l'ausilio di faro da transesti definiti e costanti nel tempo, al fine di definire indici chilometrici di abbondanza relativa, da effettuarsi anche in concomitanza delle stime relative alla volpe.

SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transesti di monitoraggio con hair-tube lungo percorsi definiti e costanti per un periodo di almeno un mese, da effettuarsi preferibilmente nei mesi primaverili ed estivi; tale dato deve essere integrato con osservazioni dirette lungo i medesimi percorsi.

Prima di intraprendere le operazioni di contenimento andrà verificata l'effettiva estensione dell'area occupata dalla specie, individuando i settori di intervento al fine di limitarne l'espansione nei territori limitrofi.

GHIRO (*Glis glis*)

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transesti di monitoraggio con hair-tube lungo percorsi definiti e costanti per un periodo di almeno un mese, da effettuarsi preferibilmente nei mesi primaverili ed estivi; tale dato deve essere integrato con osservazioni notturne dirette lungo i medesimi percorsi.

Per la definizione degli home-ranges si può ricorrere alla telemetria e per la stima delle densità può essere efficace il metodo delle catture-ricatture.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

Nel corso dei mesi invernali andrà realizzato il censimento dei dormitori presenti nell'area in esame, unitamente ai siti di alimentazione presso i quali viene effettuato il conteggio degli individui svernanti.

COLOMBO DI CITTA' (*Columba livia*)

La distribuzione delle popolazioni di colombo nelle zone rurali è fortemente influenzata dagli spostamenti conseguenti alla disponibilità di cibo, variabile nel corso dell'anno, oltre che da singole particolarità ambientali. Questa situazione comporta una maggiore difficoltà nel definire l'area utile sulla quale effettuare i censimenti secondo i criteri descritti nella parte relativa ai contesti urbani. Nelle zone rurali il censimento deve essere integrato con la valutazione dell'impatto del colombo sulle colture agricole, così come si opera da anni per altre specie problematiche e di difficile gestione come la cornacchia e la gazza, fatte salve le ricognizioni preventive effettuate al fine di rilevare le principali colonie riproduttive e i luoghi di maggior concentrazione diurna e notturna.

L'analisi preliminare del contesto sul quale si intende intervenire deve quindi basarsi su una disamina dell'impatto del colombo sulle produzioni agricole (tipologia di danno, localizzazione ed entità), oltre che sull'effettiva verifica, da parte di personale specializzato, della presenza dei colombi nei siti in esame, anche mediante rilievi fotografici, da effettuarsi, oltre che nei periodi indicati in precedenza per le aree urbane, anche nei momenti di maggiore criticità per quanto concerne il danno alle colture (fase di emergenza del seme). In questo senso il censimento rappresenta anche un valido strumento per la valutazione dell'efficacia degli interventi di controllo adottati. Per una disamina più approfondita delle metodiche di monitoraggio della specie si rimanda alle "Linee guida per la gestione del colombo di città" approvate dalla Giunta regionale.

3. Metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto

La legge regionale n. 70/96 all'art. 29 comma 4 stabilisce che il controllo della fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.

Per ogni specie di seguito trattata andranno quindi messe in atto prioritariamente le metodiche di controllo indiretto individuate dal presente Piano, ovvero, nel caso in cui ciò non risulti possibile, andranno esposte e documentate, da parte delle Amministrazioni Provinciali interessate, le ragioni che hanno determinato differenti strategie.

Di seguito sono descritte, per ogni specie in esame, le metodiche ritenute maggiormente adeguate al fine di mitigare il loro impatto sulle biocenosi, sulle colture agricole e sulle attività antropiche in generale, mediante azioni indirette.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

- Graduale diminuzione dei quantitativi di selvaggina proveniente da allevamenti e/o di importazione immessi nelle Z.R.C. e sul territorio a caccia programmata. Al contempo devono essere potenziate le attività volte a favorire l'incremento dei riproduttori nati e cresciuti in loco.

CORVIDI

- Diminuzione progressiva delle immissioni di selvaggina di allevamento;
- Interventi di miglioramento ambientale;
- Trattamento dei semi con repellenti;
- Utilizzo di dissuasori visivi in prossimità del periodo di maturazione dei frutti.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

- Utilizzo di recinzioni elettrificate o meccaniche fisse nel caso di piccoli appezzamenti destinati a colture di pregio;
- Protezione meccanica degli argini mediante l'utilizzo di reti metalliche a maglia fine.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

- Utilizzo di recinzioni meccaniche per la difesa di piccole aree destinate a colture di pregio;
- Utilizzo di shelters per la protezione delle singole piante nel caso di impianti da frutta o legno.

SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

Allo stato attuale non si conoscono metodi preventivi efficaci nei confronti di questa specie.

GHIRO (*Glis glis*)

- Limitazione dell'accesso ai corileti da parte dei roditori, bloccando sia le vie "aeree" (pulizia dei contatti con il bosco, posa di appositi dischi sulle linee elettrificate/telefoniche, etc.), che quelle "terrestri" (apposite barriere meccaniche), sia attraverso la creazione di idonee fasce di terreno non coperto da vegetazione tra le aree boscate e i corileti.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

- Utilizzo di reti a maglia di grandezza adeguata per la protezione dei bacini destinati all'acquacoltura;
- Utilizzo di dissuasori visivi del tipo a bandella lungo tratti di corso d'acqua a difesa di accertate aree di frega di specie ittiche ad elevata valenza ecologica ed aleutica (salmonidi, esocidi e timallidi).

COLOMBO DI CITTA' (*Columba livia*)

- Limitazione dell'accesso alle fonti di alimentazione. Nei centri urbani va scoraggiata l'alimentazione volontaria da parte dei cittadini, mentre nelle aree a vocazione agricola occorre ridurre la dispersione di cereali all'interno delle aziende agricole e dei mangimifici; per quanto concerne questi ultimi occorre, dove possibile, impedire l'accesso alle aree di trasformazione e stoccaggio;
- Utilizzo di sistemi di dissuasione visiva.

4. Operazioni di contenimento numerico

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Aree di intervento: tali operazioni devono essere attuate esclusivamente nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 500 metri.

Modalità attuative: gli interventi di controllo andranno realizzati esclusivamente con le seguenti tecniche di prelievo:

- interventi mirati alle tane, preventivamente localizzate, con l'ausilio di cani particolarmente addestrati (deutscher jagt-terrier o razze simili);
- uscite diurne per l'abbattimento individuale alla cerca senza l'ausilio di cane o all'aspetto mediante impiego di carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira;
- uscite notturne per l'abbattimento individuale alla cerca con automobile, mediante impiego di carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira e con l'ausilio del faro.

Periodo degli interventi: le azioni di controllo alla tana devono essere concentrate nel periodo riproduttivo (febbraio-luglio), mentre gli abbattimenti individuali, con arma da fuoco possono essere attuati durante tutto l'anno solare, con l'esclusione del periodo aprile-agosto.

Rendicontazione: la Provincia trasmetterà ogni anno all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, utilizzando lo strumento informatico della Banca dati faunistica regionale, le risultanze relative a:

- risultati dei censimenti sia della volpe, sia delle principali specie preda;
- prelievi della volpe realizzati;
- aree di realizzazione dei prelievi;
- tecniche di prelievo utilizzate.

CORVIDI

Aree di intervento: tali operazioni devono essere attuate esclusivamente:

- nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 500 metri in caso di interventi volti al contenimento dell'azione predatoria su specie di interesse venatorio;
- nei comuni in cui si rileva il maggior impatto dei corvidi sulle colture secondo le risultanze della carta dell'impatto della specie (euro/ha).

Modalità attuative dell'intervento: gli interventi di controllo andranno realizzati con utilizzo prioritario delle gabbie di cattura dotate di richiamo vivo tipo "Larsen" (per

cornacchia e qazza), "Letter-box" (per la sola cornacchia) affidate in gestione ad operatori nominalmente autorizzati.

Periodo degli interventi: durante tutto l'arco dell'anno.

Verifica e rendicontazione

I soggetti autorizzati al controllo dei corvidi sono tenuti a relazionare trimestralmente alla Provincia l'esito delle operazioni di contenimento. Le Province trasmetteranno ogni anno all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso la Banca dati faunistica regionale, le risultanze relative alle suddette operazioni.

Le stesse Province, sulla scorta delle varie relazioni pervenute, producono e trasmettono all'Osservatorio, con periodicità al massimo triennale, un documento di rendicontazione delle attività di controllo dei corvidi, integrato da un'analisi critica della loro efficacia in riferimento all'andamento dei danni alle colture agricole nel periodo in esame e/o agli effetti sulla produttività delle popolazioni delle principali specie preda di interesse venatorio.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

Controllo numerico: gli interventi di controllo numerico andranno realizzati tramite:

- cattura con gabbie trappola (preferibilmente galleggianti) affidate in gestione ad operatori nominalmente autorizzati e successiva soppressione eutanasica;
- abbattimento mediante arma da fuoco, da attuarsi solo in occasione di persistenti gelate invernali.

Verifica: la verifica prevede il monitoraggio dell'andamento delle attività di controllo mediante conteggio su transetti in aree campione.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso la Banca dati faunistica regionale.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Aree di intervento: tali operazioni devono essere attuate esclusivamente nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 500 metri.

Metodologie di controllo: gli interventi di controllo numerico andranno realizzati tramite:

- Abbattimento diretto con arma da fuoco mediante la tecnica della battuta in squadra con un massimo di due cani;
- Tiro notturno con fucile ad anima liscia anche da automobile;
- Cattura con reti e successiva soppressione eutanassica.

Periodi di intervento

Per l'abbattimento con arma da fuoco in battuta: dal 15 dicembre al 31 marzo; per il tiro notturno e la cattura con reti e successiva soppressione: tutto l'anno.

Verifica

Contestualmente alla stime di presenza della volpe (vedi punto 1), sui medesimi transetti saranno rilevati gli I.K.A. relativi al silvilago, al fine di definire l'andamento delle consistenze numeriche della specie e di conseguenza valutare l'efficacia delle operazioni di contenimento.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso la Banca dati faunistica regionale.

SCIOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

La specie sta vivendo in quest'ultimo decennio una notevole fase espansiva che vede l'areale da essa occupato notevolmente ampliato rispetto al 1997, anno in cui fu intrapreso il programma sperimentale di eradicazione, non attuato a seguito di un'azione della Magistratura. Tale azione si risolse senza comunque contestare l'opportunità e la legittimità del progetto di eradicazione, in virtù dell'impatto di questa specie sulle biocenosi e sulle colture agricole e arboree.

Attualmente la diffusione e l'incremento numerico dello scoiattolo grigio non rendono attuabile un progetto di eradicazione, realizzabile soltanto nelle fasi iniziali di espansione di una specie. Si rende comunque necessario prevedere l'attuazione di interventi mirati di controllo numerico, da mettere in atto nei contesti in cui si rilevi un forte impatto sulle attività umane (ad es. i corileti delle Langhe) e sulle biocenosi (per tutelare ambienti particolarmente vocati per lo scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*)).

Metodologie di controllo

Le operazioni di contenimento devono essere attuate mediante cattura degli animali utilizzando trappole del tipo a cassetta per cattura multipla e successiva soppressione eutanassica dei soggetti catturati (Genovesi P. e Bertolino S. "Linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio in Italia – I.S.P.R.A.")

Verifica: la verifica prevede il monitoraggio dell'andamento delle attività di controllo mediante conteggio su transetti in aree campione posti al confine dell'areale occupato.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso la Banca dati faunistica regionale.

GHIRO (*Glis glis*)

Nella disamina dell'impatto di questa specie sulle produzioni agricole occorre tenere presente che l'aumento esponenziale dei danni da ghiri nell'ultimo quinquennio è strettamente correlato all'aumento delle superfici coltivate a nocciolo, che sono passate da 8.000 ettari (anno 2000) a 10.500 ettari (anno 2006), con un incremento pari al 30%. Prima di mettere in atto interventi di contenimento numerico della specie, si ritiene quindi necessario verificare, mediante le metodiche descritte in precedenza, l'effettivo incremento numerico della specie, l'espansione dell'areale, le eventuali modificazioni dei ritmi di attività, la stanzializzazione all'interno dei corileti.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

Stima dell'impatto sull'ittiofauna nei corpi idrici naturali

Si articola in due fasi: studio della dieta mediante analisi delle borre e studio sulla biomassa e densità delle specie ittiche rapportate alla struttura di popolazione.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi di dissuasione incruenta

Si basa sullo studio della biomassa e densità delle specie ittiche rapportate alla struttura di popolazione.

Controllo numerico

Il contenimento numerico potrà essere attuato solo nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse una effettiva incidenza sulle specie ittiche di cui al paragrafo 3 o se venissero documentati impatti rilevanti sulle produzioni degli impianti di acquacoltura coinvolti e si rilevasse al contempo l'inefficacia dei metodi dissuasivi. Si potrà procedere all'abbattimento di una quota variabile di individui mediante l'utilizzo di arma da fuoco unicamente da parte di personale di vigilanza delle Amministrazioni provinciali.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso lo strumento informatico della Banca dati faunistica regionale, i dati relativi all'impatto della specie sulle produzioni ittiche e sulle biocenosi acquatiche, unitamente a quelli relativi all'attività di contenimento dei cormorani sul territorio di competenza.

COLOMBO DI CITTA' (Columba livia)

Il colombo di città, recentemente inserito tra la fauna selvatica da una sentenza della Corte di Cassazione, non è stato finora oggetto di piani di controllo provinciali secondo quanto previsto dall'art. 29 della l.r. 70/96 e il suo contenimento è stato attuato in modo estemporaneo e locale da alcune Amministrazioni comunali. Al fine di definire criteri univoci e metodologie di controllo efficaci, alla luce di quanto stabilito dalla suddetta sentenza, la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione del colombo di città", a cui si rimanda per i riferimenti e gli approfondimenti tecnici.

Controllo numerico

Si procederà al contenimento numerico delle popolazioni di colombo di città soltanto qualora si rivelassero inefficaci le misure indirette indicate nelle Linee guida sopra citate.

Metodologie di controllo

Gli interventi di limitazione delle consistenze delle popolazioni di colombo saranno attuati ricorrendo alla cattura mediante gabbie trappola (tipo "letter-box") affidate in gestione dalla Provincia ad operatori nominalmente autorizzati secondo quanto riportato al paragrafo 1 e successiva soppressione eutanasica degli individui catturati.

In casi del tutto eccezionali e dove risultasse documentata l'impossibilità di ricorrere alle gabbie-trappola, può essere autorizzato il ricorso all'abbattimento diretto con arma da fuoco soltanto in contesti lontani da aree antropizzate, unicamente da parte del personale di vigilanza della Provincia interessata.

Verifica

I soggetti autorizzati al controllo dei colombi sono tenuti a relazionare trimestralmente alla Provincia l'esito delle operazioni di contenimento.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, attraverso lo strumento informatico della Banca dati faunistica regionale, i dati relativi all'attività di contenimento dei colombi sul territorio di competenza.

CINGHIALE (ex l.r. 9/2000)

1. Personale autorizzato agli interventi

Per quanto attiene il controllo del cinghiale, oltre ai soggetti precedentemente descritti, la l.r. 9/2000, all'art. 2, comma 4, abilita alle operazioni di contenimento anche i **cacciatori nominalmente autorizzati**, i quali devono aver frequentato appositi corsi di formazione e superato una specifica prova abilitante. I nominativi dei coadiutori abilitati tramite corsi di formazione devono essere raccolti in un apposito albo provinciale.

2. Monitoraggio

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2000, la Giunta regionale ha definito le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:

- a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
- b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.

Tale suddivisione, operata secondo criteri basati sull'utilizzo del suolo, necessita comunque di integrazioni derivanti dalla verifica dell'effettiva presenza di questi suidi sul territorio regionale.

A questo proposito, come già riportato in precedenza, il cinghiale si è rivelato una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche ecologiche, che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili.

Si ritiene pertanto che le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non possano essere applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative, e tale approssimazione si ripercuoterebbe in modo negativo sull'efficacia della pianificazione.

Per valutare, quindi, la presenza del cinghiale su un determinato territorio è più opportuno fare riferimento a indici indiretti, quali il prelievo venatorio della stagione precedente e l'impatto della specie sulle attività antropiche (danni alle colture e incidenti stradali). Anche in questo caso si ribadisce che l'analisi dei carnieri ha validità solo nel momento in cui si possa riferire geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati.

Il conteggio in battuta su aree campione risulta una metodica estremamente dispendiosa dal punto di vista organizzativo per essere realizzata in modo esaustivo e non garantisce un margine di errore accettabile.

Alla luce di quanto premesso, appare opportuno integrare il dato della vocazionalità del territorio per la specie con un'analisi dell'impatto di quest'ultima sulle attività antropiche, analisi che porta alla predisposizione di una **carta regionale o provinciale dell'impatto del cinghiale**, elaborata su base comunale tenendo conto di parametri quali l'entità del danno periziato su unità di superficie (espresso per es. in euro/ha), il numero di eventi (inteso come numero di perizie effettuate), l'impatto sulla sicurezza stradale (n. di incidenti imputabile alla specie).

I dati contenuti nella Banca dati faunistica regionale saranno utilizzati dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica ai fini della stesura di tale elaborazione, la quale sarà

aggiornata annualmente in base a quanto trasmesso dalle Province, dagli A.T.C. e C.A. e dalle A.F.V. e A.A.T.V., ognuno per il territorio di propria competenza per i danni alle colture, e dalle Province per quanto attiene gli incidenti stradali.

Il monitoraggio dell'efficacia delle operazioni di contenimento sarà indirizzato quindi prioritariamente alla valutazione dell'andamento dell'impatto del cinghiale sulle attività antropiche, il quale sarà l'indicatore principale secondo cui pianificare le strategie di controllo della specie.

3. Metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto

Per la descrizione delle misure indirette di mitigazione dell'impatto del cinghiale sulle attività antropiche si rimanda a quanto riportato nella sezione del Piano dedicata alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alla prevenzione dei sinistri stradali.

4. Operazioni di contenimento numerico

A questo proposito la l.r. 9/2000, art. 2, comma 1, stabilisce che *"le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei comprensori alpini (C.A.) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose"*.

L'articolo 2 al comma 2 prevede che *"le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno"*.

La competenza dell'attuazione dei piani è della Provincia competente per territorio, che si avvale della collaborazione dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., dei soggetti gestori delle Aree protette regionali o dei concessionari di Aziende faunistico-venatorie e di

Aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di propria competenza. La programmazione degli interventi di contenimento deve essere oggetto di specifici tavoli provinciali istituiti e coordinati dalla Provincia competente, ai quali sono tenuti a partecipare tutti i soggetti interessati alla gestione della specie nel territorio in questione. Le metodologie di prelievo da attuarsi per gli interventi di controllo del cinghiale devono essere prioritariamente le seguenti:

- cattura mediante gabbie trappola o recinti e successivo abbattimento;
- interventi condotti con la tecnica della **girata**, con l'utilizzo di un cane limiere, scelto preferibilmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), che deve inoltre risultare **preferibilmente abilitato** in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);
- abbattimento, anche notturno con l'ausilio di faro, da appostamento fisso con fucile ad anima rigata dotato di ottica di mira;
- qualora le condizioni ambientali o organizzative non consentano l'attuazione delle metodologie di cui sopra, si potrà ricorrere alla tecnica della **braccata**.

Periodo degli interventi

Le azioni di controllo condotte tramite cattura con gabbie trappola e/o recinti e gli abbattimenti da appostamento fisso possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno.

Gli interventi di controllo collettivi con arma da fuoco (girata e braccata), pur essendo praticabili in qualsiasi stagione, devono essere più frequenti nella stagione tardo invernale – primaverile, prima che il ricaccio vegetativo ne renda difficile l'attuazione.

Nel corso della stagione venatoria la programmazione degli interventi di controllo negli Istituti di protezione e nelle Aree protette regionali e provinciali deve essere coordinata con l'attività venatoria delle aree a caccia programmata limitrofe, con interventi concomitanti in zone attigue.

5. Rendicontazione

Le Province competenti per territorio trasmetteranno ogni anno alla Regione il programma di contenimento del cinghiale previsto dalla l.r. 9/2000. Unitamente al programma saranno

altresì trasmessi, utilizzando lo strumento informatico della Banca dati faunistica regionale, le risultanze relative a:

- i dati relativi all'impatto del cinghiale sulle colture negli Istituti di protezione e nelle Aree protette regionali e provinciali;
- i dati relativi all'impatto del cinghiale sulla sicurezza stradale;
- il dato circa l'entità del controllo, inteso come numero di capi abbattuti, la localizzazione degli abbattimenti, il sesso e l'età dei soggetti;
- le tecniche di prelievo utilizzate.

6. Verifica

Ogni anno la Regione Piemonte verificherà l'efficacia delle strategie di controllo attuate mediante l'analisi dei dati a disposizione relativi all'andamento dell'impatto del cinghiale sulle colture e sugli incidenti stradali, all'entità del prelievo nel corso della stagione venatoria precedente e all'entità del contenimento numerico ai sensi della l.r. 9/2000.

12. CRITERI IN ORDINE AL RIPARTO, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

Per quanto attiene ai criteri per il riparto, l'accertamento e la liquidazione dei danni da fauna selvatica, si fa riferimento al Regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 e s.m.i.

Nelle aree della rete Natura 2000 sono inoltre previsti specifici risarcimenti ai sensi dell'art.52 della legge regionale 19 del 29/6/09.

13. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

CINGHIALE

1. Metodi preventivi indiretti

Foraggiamento

La grande appetibilità di alcuni alimenti, come per esempio la granella di mais per il cinghiale, può essere sfruttata per ricorrere a foraggiamenti mirati, con l'intento di spostare gli animali dalle colture oppure mantenendoli il più possibile presso le zone di rifugio. Il suo utilizzo deve comunque essere limitato al solo periodo di maturazione delle colture che si intendono preservare (es. maturazione latteal/cerosa del mais).

E' stato dimostrato che un chilogrammo di mais per cinghiale al giorno può ridurre del 70% i danni sui cereali a maturazione latteal (Vassant, 1997).

E' preferibile spargere il mais lungo fasce larghe fino a 20 metri poiché, nel caso in cui si metta a disposizione l'alimento concentrandolo in un solo punto, come spesso accade per evidenti motivi di praticità, a causa dell'instaurarsi di fenomeni di competizione all'interno dei singoli gruppi o tra gruppi diversi, molti animali non riescono ad accedere al sito e si rivolgono comunque verso le colture. Un altro utile accorgimento consiste nell'interare leggermente la granella in modo da trattenere sul sito i cinghiali per un tempo maggiore, obbligandoli a grufolare per nutrirsi.

E' piuttosto difficile, in considerazione dei molteplici fattori che entrano in gioco (appetibilità della coltura, offerta trofica naturale, densità e struttura della popolazione presente, ecc.), definire con precisione la quantità di mais da utilizzare per unità di superficie.

A fronte dell'onerosità di tale tipo di metodologia, occorre valutare attentamente l'opportunità di un suo eventuale utilizzo. Il foraggiamento dissuasivo ha una sicura valenza positiva nel caso in cui sia messo in atto contestualmente al contenimento degli animali per mezzo di recinzioni elettrificate.

Circa l'eventuale contributo del foraggiamento dissuasivo sull'incremento della prolificità delle scrofe, si segnala che da studi condotti in Francia (Vassant, 1997) non si è registrato

un incremento numerico delle popolazioni nei distretti in cui si è proceduto a fornire alimento: un certo grado di cautela al riguardo è comunque d'obbligo, tenuto conto dell'estrema variabilità dei comportamenti della specie e delle difficoltà note nella rilevazione delle consistenze effettive. Tale misura deve essere adottata soltanto per il periodo strettamente necessario per tenere gli animali distanti dalle colture e non deve essere continuativo nel tempo, altrimenti si offre ai cinghiali una importante fonte trofica aggiuntiva (e non alternativa).

Colture a perdere

Il concetto che sta alla base di questa strategia è il medesimo del foraggiamento: sostanzialmente consiste nella messa a dimora di essenze appetite dagli animali in siti distanti dalle coltivazioni, preferibilmente all'interno di superfici boscate.

La scarsa resa di queste coltivazioni, dovuta a condizioni di luce e fertilità del terreno non idonee, il ritardo con il quale giungono a maturazione rispetto alle colture che si intende tutelare e gli investimenti considerevoli che presuppongono rendono tuttavia le colture a perdere un'alternativa spesso poco efficace.

2. Metodi preventivi diretti

Repellenti chimici

Nonostante sul mercato vengano proposte varie tipologie di prodotti, la loro efficacia risulta essere buona soltanto per un breve periodo di tempo successivo alla loro applicazione. La diminuzione del loro potere dissuasivo è dovuta all'azione degli agenti atmosferici e a una certa assuefazione degli animali. Questi prodotti possono essere suddivisi principalmente in due categorie: repellenti di origine naturale, ottenuti da estratti di varie ghiandole e organi animali, principalmente carnivori, e prodotti di sintesi. In entrambi i casi si procede applicando il repellente (generalmente un liquido) su corde tese lungo il perimetro o su stracci appesi.

Recentemente è stato messo a punto un sistema che sembra dotato di una maggiore efficacia: si tratta di utilizzare schiuma di poliuretano espanso impregnata di repellente da posizionare nei corridoi di passaggio dei cinghiali o lungo il perimetro dell'area da difendere. Tale metodologia, elaborata in Germania, sembra essere efficace per un periodo decisamente più lungo rispetto ai repellenti tradizionali (più di 6 mesi). Allo stato

attuale non si dispone di dati relativi all'Italia, probabilmente a causa della difficoltà di reperire il prodotto sul mercato.

Sistemi acustici

Ne esistono di diverse tipologie: detonatori a salve (cannoncini), apparecchi sonori a frequenza variabile, registratori che diffondono i segnali di pericolo tipici della specie. Anche in questo caso l'efficacia è relativa poiché dopo pochi giorni si osservano i primi segni di assuefazione.

Sistemi visivi

Le stesse considerazioni di cui al punto precedente possono essere espresse sull'efficacia di questi sistemi di dissuasione.

Recinzioni meccaniche

Rappresentano sicuramente uno strumento efficace, ma il loro uso è limitato alla difesa di appezzamenti di piccole dimensioni, in considerazione del costo elevato, anche in termini di manodopera. La rete deve essere interrata ad una profondità di almeno 50 cm, per evitare che gli animali di grossa taglia la possano scalzare.

Recinzioni elettrificate

Alla luce di quanto descritto finora circa l'efficacia e il rapporto costi-benefici delle varie metodiche sperimentate per la prevenzione dei danni da ungulati, ed in particolare da cinghiali, le recinzioni elettrificate sono quelle che rispondono maggiormente alle esigenze di coloro che intendono preservare le loro coltivazioni.

Per ottenere i risultati desiderati è di fondamentale importanza rispettare alcune regole basilari relative alla scelta dei materiali, alle condizioni di installazione, alla manutenzione e alla sorveglianza delle apparecchiature, ponendo particolare attenzione a questi ultimi due punti.

CERVIDI

1. Metodi preventivi indiretti

Repellenti chimici

Il ricorso alla dissuasione olfattiva e/o gustativa è stato ampiamente sperimentato per svariate specie animali, compresi anche il cervo e il capriolo, con risultati, almeno per alcune categorie, sicuramente più incoraggianti di quelli descritti precedentemente per il cinghiale.

Generalmente i repellenti di tipo olfattivo devono la loro azione alla presenza di estratti biologici di urina di predatori di grossa taglia o allo sprigionarsi di composti presenti nella sostanza organica in decomposizione (Santilli et al., 2002).

Queste sostanze vengono più frequentemente applicate direttamente sulle piante o sui frutti da difendere, che sono normalmente irrorati periodicamente con il prodotto diluito. Per quanto riguarda la loro efficacia come repellenti applicati su stracci o corde per tenere lontani gli animali da una determinata area, si rimanda a quanto detto per il cinghiale.

Protezione delle singole piante

In commercio sono reperibili dei manicotti di materiale plastico o in rete (shelter) da apporre attorno al fusto delle giovani piante che si intende difendere dalla brucatura o dallo scortecciamento.

Tali difese sono ovviamente efficaci nei primi stadi di sviluppo della pianta e vengono utilizzate soprattutto in occasione di impianti di specie arboree da legno.

Recinzione elettrificata

Quanto detto in precedenza circa l'utilizzo della recinzione elettrificata nei confronti del cinghiale è valido anche per il cervo e il capriolo: in questo caso bisogna però tenere in considerazione la capacità propria di questi animali di superare ostacoli verticali anche di altezza considerevole, soprattutto su terreno declive.

Per ottenere una buona protezione si rende quindi necessario posizionare almeno quattro cavi a diverse altezze: 25, 50, 120 e 170 cm da terra.

Ai fili è opportuno fissare delle strisce di plastica lunghe circa 60 cm (nastro da antinfortunistica): per ogni spazio tra due pali sono necessarie due strisce in alto e una in basso.

L'esperienza dirà se occorre variare l'altezza dei fili o aggiungere strisce di plastica.

AVIFAUNA

1. Metodi preventivi indiretti

Impedimento meccanico all'accesso delle coltivazioni

Impedire meccanicamente l'accesso dei selvatici alle colture rappresenta sicuramente il mezzo più efficace per difendersi dai danneggiamenti e ciò è vero per qualsiasi specie, ma, come già accennato quando si è trattato del cinghiale, tale metodo è da considerarsi particolarmente oneroso, sia in termini di manodopera che di spese di realizzazione.

Nel caso dei corvidi si ricorre all'uso di reti con dimensione delle maglie non superiore a cm 5x5, le quali, per evidenti motivi pratici ed economici, possono essere impiegate solo per la difesa di alcuni tipi di coltivazioni, quali i frutteti, in cui il rapporto tra la dimensione della superficie coltivata e il valore della produzione giustifica la spesa dell'acquisto e della posa in opera. Per altre tipologie colturali tipicamente estensive come i cereali il ricorso a tale metodologia non risulta praticabile.

Dissuasori visivi

L'efficacia di quasi tutti i metodi dissuasivi, sia che si tratti di tipo visivo, sonoro o olfattivo, decresce rapidamente col passare del tempo, soprattutto se la loro azione è indirizzata nei confronti di specie particolarmente adattabili e di veloce apprendimento, come le cornacchie e le gazze, nelle quali non tardano a manifestarsi fenomeni di assuefazione. Ne consegue che, in considerazione del breve lasso di tempo in cui tali metodi dimostrano di essere efficaci, il loro utilizzo dovrebbe essere limitato al solo periodo in cui le colture subiscono l'impatto dei selvatici.

In questi ultimi anni, studi mirati hanno permesso di mettere a punto sistemi di dissuasione visiva che si rivelano piuttosto efficaci, seppur con notevoli differenze da specie a specie e a condizione che siano utilizzati secondo i criteri descritti poc'anzi.

Il principio che sta alla base di molti di questi dissuasori consiste nel provocare una risposta di fuga delle prede a seguito del riconoscimento dei caratteri distintivi di un predatore, come quei dispositivi che ricordano, enfatizzandoli, gli occhi di un rapace notturno.

Sono stati utilizzati anche speciali aquiloni molto vistosi, ma la loro efficacia è documentata soprattutto nei confronti dagli storni; in commercio esistono anche riproduzioni fedeli di predatori.

Dissuasori acustici

Gli apparecchi esplodenti temporizzati (cannoncini dissuasori a gas propano) hanno trovato un uso piuttosto frequente in passato e sono attualmente ancora utilizzati, ma bisogna dire che la loro efficacia appare modesta, soprattutto per quelli che funzionano a cadenza regolare.

Recentemente sono stati messi in commercio dei dispositivi che diffondono per mezzo di altoparlanti i tipici richiami di paura e avvertimento (distress call), ma, come per alcuni dissuasori visivi, si dimostrano efficaci soprattutto verso specie molto gregarie come gli storni, mentre sui corvidi la loro efficacia è ancora da verificare.

2. Metodi preventivi diretti

Abbattimento con arma da fuoco

Le cornacchie e le gazze sono specie inserite tra quelle cacciabili ai sensi della vigente normativa, ma nei loro confronti la pressione venatoria ha un impatto mediamente poco significativo.

In ogni caso, sia per le specie venabili che per quelle protette, i piani di contenimento sono programmati e attuati dalla Pubblica Amministrazione (in questo caso la Provincia) o dagli A.T.C. o C.A. su autorizzazione della Provincia stessa; in entrambi i casi è richiesto il parere dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).

Le metodologie indicate da questo Istituto prevedono sostanzialmente la cattura in vivo mediante apposite gabbie trappola e la successiva soppressione eutanasica degli individui catturati. In passato, e ancora oggi, in alcuni contesti è praticato lo sparo al nido durante la stagione riproduttiva: tale pratica è da evitare, in quanto altamente impattante sulle specie non target che possono sfruttare i nidi di corvidi per la riproduzione, come ad esempio il gufo comune.

Cattura e soppressione eutanasica

Gli strumenti utilizzati per la cattura dei corvidi consistono essenzialmente in due tipi di gabbie-trappola: la gabbia tipo "Larsen", per la cattura delle gazze e cornacchie, e la gabbia tipo "letter-box", utilizzata nei confronti delle cornacchie.

Il principio che sta alla base del funzionamento di questi dispositivi sfrutta la territorialità tipica di queste specie e il conseguente potere attrattivo degli zimbelli nei confronti dei soggetti territoriali.

In entrambi i casi si stabilano uno o più soggetti della specie che si intende controllare all'interno della gabbia (zimbello), adeguatamente nutriti e abbeverati: la loro presenza fa in modo che i soggetti liberi si avvicinino per scacciarli, azionando un sistema di chiusura automatico (Larsen) o non trovando più la via di uscita, con un funzionamento simile a quello di una nassa (letter-box).

Se correttamente utilizzate, questo tipo di gabbie trappola dimostrano una notevole efficacia e selettività (Cocchi, 2001):

- efficacia gabbia Larsen: fino a 0,7 gazze/trappola/giorno;
- efficacia gabbia letter-box: 0,3 cornacchie/trappola/giorno;
- selettività d'azione: 1-2% catture di specie non bersaglio.

Si comprende quindi che l'impatto di questi strumenti sulla restante fauna è praticamente nullo.

E' importante comunque sottolineare come la loro efficacia sia strettamente legata ad un corretto utilizzo ed è necessario tener conto di alcuni importanti fattori nel momento in cui si decide di optare per questa metodologia:

- il loro utilizzo deve essere concentrato soprattutto nel periodo riproduttivo;
- devono essere posizionate nei pressi dei siti riproduttivi;
- si deve assicurare allo zimbello costante rifornimento di cibo e acqua;
- le gabbie devono essere visitate almeno una volta al giorno.

Qualora non si fosse nella condizione di disporre di un richiamo vivo si possono attirare i corvidi all'interno delle gabbie con delle esche (uova, mais, scarti di macellazione di pollame, ecc.).

Da quanto detto sinora si può facilmente intuire che questi metodi, pur rivelandosi sicuramente efficaci, necessitano di un impegno in termini di ore/uomo non indifferente e, soprattutto, continuativo nel tempo.

Un'altra considerazione importante riguarda il fatto che, a fronte delle consistenze delle popolazioni dei corvidi in questione presenti nelle nostre campagne e delle particolari

caratteristiche ecologiche delle specie, che portano alla veloce ricolonizzazione dei territori lasciati vacanti, gli interventi di contenimento devono essere attuati su contesti spaziali limitati. Solo così si può infatti assicurare quella costanza e incisività delle operazioni che può portare ad una reale contrazione degli effettivi presenti in quella data area, con positive ricadute sul fronte della prevenzione dei danni.

Occorre comunque precisare che, ai sensi della normativa vigente, la cattura di fauna selvatica per mezzo di gabbie non si configura come attività venatoria, ma come attività di controllo e come tale viene autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Ne consegue che ogni gabbia deve essere immatricolata e l'attività deve essere svolta da operatori nominativamente individuati, ai quali è richiesta la rendicontazione dei risultati ottenuti.

14. INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI SINISTRI STRADALI CON IL COINVOLGIMENTO DI FAUNA SELVATICA

L'incremento numerico delle popolazioni di alcune specie di ungulati in Piemonte, la particolare orografia di buona parte del territorio regionale e la notevole estensione e distribuzione della rete viaria hanno determinato in questi ultimi anni un sensibile aumento dei sinistri stradali causati dall'impatto con la fauna selvatica, in particolar modo cinghiali e caprioli. La Regione Piemonte, con la l.r. 9/2000, ha previsto, oltre alle misure straordinarie per la mitigazione dei danni da cinghiale alle colture, anche la creazione di un fondo per l'indennizzo dei danni a seguito di incidenti stradali da fauna selvatica ungulata. La possibilità di accedere a tale indennizzo ha provocato un aumento delle segnalazioni dei sinistri e il fenomeno, seppur ancora largamente sottostimato, risulta maggiormente monitorato rispetto al passato.

La descrizione del fenomeno e la conseguente analisi dei dati è riportata nella parte tematica del presente Piano, mentre per quanto concerne le misure di mitigazione si rimanda a quanto contenuto nei due studi **“Fauna selvatica ed infrastrutture lineari”** ed **“Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte”**, realizzati dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dall'Arpa Piemonte e pubblicati nel 2005 e nel 2007.

L'efficacia e la realizzabilità delle misure di mitigazione dipende dal momento in cui si intende metterle in atto, cioè se si vuole mitigare una situazione già in essere su una struttura viaria esistente oppure se si interviene nella fase di progettazione di un'opera che sarà realizzata ex novo.

Le possibilità di intervenire su una struttura già esistente sono infatti notevolmente inferiori rispetto a quelle attuabili nel corso di realizzazione di una strada, sia per motivi progettuali, sia per cause meramente economiche.

L'attuazione di adeguati interventi di prevenzione è spesso impossibile per gli alti costi derivanti dalle necessarie modificazioni strutturali delle strade esistenti, che in genere sono state progettate con criteri non attinenti alla mitigazione dell'impatto tra veicoli e fauna selvatica. Possono essere comunque messi in atto alcuni accorgimenti che, se ben localizzati, possono ridurre in modo considerevole i sinistri o limitarne gli effetti.

Nel caso di strutture viarie ancora da realizzare, la loro interazione con le popolazioni di ungulati presenti sul territorio interessato rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno degli elementi fondamentali da prendere in considerazione nel corso della pianificazione

del tracciato e della progettazione dell'infrastruttura. La scelta del tracciato deve essere effettuata anche in considerazione del numero e della tipologia dei corridoi ecologici interferiti, che devono essere indagati anche utilizzando i dati derivanti da puntuali e preventive ricognizioni faunistiche. Il progetto della nuova infrastruttura dovrà inoltre prevedere la realizzazione di idonei manufatti funzionali alla mitigazione del fenomeno.

15. INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI.

1. Finalità

Nei territori pianeggianti, caratterizzati da agricoltura intensiva ed eccessiva semplificazione degli habitat, si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare in modo significativo l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale, distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità culturale riducendo le dimensioni dei blocchi monoculturali, oltre al ripristino di elementi a copertura vegetale permanente quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie di fauna selvatica.

Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura: in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale devono essere rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna.

2. Tipologie di intervento

Aree di pianura

a. Colture per l'alimentazione della piccola fauna

L'obiettivo di questo tipo di interventi è quello di fornire adeguate fonti trofiche alla fauna selvatica soprattutto nei periodi critici dell'anno, oltre ad aumentare la varietà ambientale incrementando l'indice ecotonale e il grado di biodiversità.

Devono essere previste semine primaverili o autunnali di graminacee e/o leguminose allo scopo di essere lasciate in loco per i 12 mesi successivi a disposizione della fauna selvatica, privilegiando le specie che si differenziano da quelle presenti nell'ambiente circostante, soprattutto per quanto concerne il periodo di semina, in modo da assicurare fonti trofiche costanti nel corso dell'anno.

A titolo indicativo vengono di seguito riportate le specie per le colture a semina primaverile, per le quali occorre prevedere la semina contemporanea di almeno due essenze: mais, sorgo, frumento, avena, miglio, soia, orzo, girasole, panico, vecchia.

Le colture a semina autunno-vernina sono costituite da graminacee o leguminose o miscugli di questi (leguminosa + foraggiera): frumento, orzo, segale, farro, avena, loietto, pisello proteico, erba medica, trifoglio, colza, cavolo da foraggio, grano saraceno.

Gli appezzamenti interessati dalle colture a perdere non devono avere una dimensione inferiore a 1.000 mq (possono essere inferiori in zona alpina) e devono essere distanziati tra di loro da almeno 50 m; la distanza da arterie trafficate e da unità abitative deve essere di almeno 100 m.

In alternativa alla semina suddette si può programmare il rilascio di fasce coltivate, preferibilmente lungo il perimetro degli appezzamenti o a margine delle zone a copertura arborea o arbustiva.

Possono essere previste anche colture a perdere di specie ortive, come il cavolo da foraggio, la rapa e il cavolfiore.

Specie di interesse gestionale: fagiano, lepre, starna, pernice rossa, quaglia.

b. Creazione o mantenimento di fasce inerbite

L'intervento consiste nel mantenimento di fasce inerbite lungo canali di scolo, siepi, capezzagne e aree boscate: queste fasce devono essere mantenute o seminate con prevalenza di graminacee o leguminose, ad un'altezza e con densità favorevoli alla fauna selvatica. L'estensione della superficie di ogni singola fascia non deve essere inferiore ai 5 metri di larghezza e 100 m di lunghezza e comunque non inferiore ai 500 mq. In queste aree non deve essere eseguita nessuna lavorazione che possa compromettere l'equilibrio ambientale e non devono essere utilizzati fitofarmaci e concimi granulari.

Specie di valore gestionale interessate: lepre, fagiano, beccaccia, starna, pernice rossa, quaglia.

c. Aratura tardiva dei residui culturali

L'intervento consiste nell'aratura tardiva dei residui culturali dei cereali autunno-vernini e del mais. Evitando di procedere all'aratura nel periodo immediatamente successivo alla mietitura, mantenendo in loco le stoppie e i residui fino alla fine dell'inverno successivo, si consente la germinazione delle cariossidi rimaste sul terreno e la crescita della vegetazione spontanea, offrendo una importante fonte trofica per tutta la stagione fredda.

Tale intervento risulta più efficace se attuato sugli appezzamenti a frumento, orzo o avena rispetto a quelli a mais, dal momento che quest'ultimi sono caratterizzati da una raccolta più tardiva (soprattutto nel caso del mais da granella) che non favorisce la colonizzazione della vegetazione spontanea.

Specie target: lepre.

d. Impianto di siepi, filari di alberi e piccoli boschetti

Questi interventi sono diretti alla creazione di siti di alimentazione, rifugio e riproduzione per molteplici specie, allo scopo di aumentare l'indice di ecotono delle aree di pianura fortemente utilizzate a fini agricoli. Occorre precisare che la riuscita di tali operazioni dipende dalla loro corretta progettazione, sia per quanto attiene la scelta delle specie da utilizzare, sia per i tempi e le modalità di impianto; tale progettazione deve essere affidata a tecnici operanti nel settore agro-forestale.

Le specie da utilizzare, scelte rigorosamente tra quelle autoctone, devono assicurare un'adeguata copertura a livello del suolo ed offrire un buon apporto trofico grazie alla produzione di frutti e all'azione attrattiva nei confronti dell'entomofauna. Buoni risultati sono stati ottenuti con l'impianto di *Rosa canina*, *Viburnum opulus*, *Cornus sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Crataegus monogyna*.

L'estensione lineare delle siepi e dei filari deve essere compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 200 metri e devono essere mantenute delle fasce a inerbimento spontaneo di larghezza di almeno un metro per ogni lato, sfalciate almeno una volta l'anno in piena estate. Ogni 100 metri di siepe lineare devono essere impiantati 10 esemplari arborei, scelti tra specie autoctone a rapido accrescimento. Successivamente all'impianto devono essere assicurati i necessari interventi di manutenzione, irrigazione e controllo delle infestanti.

Specie di valore gestionale interessate: lepre, fagiano, beccaccia, starna, pernice rossa, quaglia, avifauna minore.

e. Recupero e realizzazioni di punti d'acqua

L'intervento consiste nella creazione o nel recupero di risorgive, fontanili e sorgenti al fine di renderli fruibili da parte della fauna selvatica, avendo cura che la loro alimentazione sia continua in modo da assicurare la presenza d'acqua per tutto l'anno.

Per facilitare l'accesso al punto d'acqua deve essere rimossa l'eventuale vegetazione arbustiva presente per una fascia di almeno 10 m e devono essere utilizzati materiali che

rispettino le tipologie strutturali originarie. La profondità degli specchi d'acqua e la pendenza delle sponde non devono essere tali da impedire l'utilizzo da parte delle varie specie.

Specie di interesse gestionale coinvolte: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale.

f. Riduzione degli impatti delle operazioni agricole

Uno dei fattori che condiziona maggiormente la sopravvivenza della fauna selvatica nelle zone di pianura intensamente coltivate è rappresentato dall'esasperata meccanizzazione delle attività agricole, che porta ad una alta mortalità dei selvatici soprattutto nel periodo riproduttivo. Di seguito sono riportate alcune misure che possono mitigare in parte l'incidenza di queste tecniche:

- astensione dall'erpatura, dal trattamento chimico e dallo sfalcio nei pioppeti, vigneti e frutteti. Tale intervento prevede la sostituzione della discatura del terreno con lo sfalcio dell'erba nei mesi di agosto e settembre;
- utilizzo della barra di involo da applicarsi alla trattrice durante le operazioni di sfalcio;
- mantenimento della barra falciante ad un'altezza di almeno 15 cm dal suolo;
- esecuzione delle operazioni di falciatura e/o trebbiatura procedendo in senso centrifugo rispetto al centro dell'appezzamento;
- rilascio di piccole porzioni di coltura in corrispondenza di eventuali nidi o covi individuati;
- riduzione dell'impiego di fitofarmaci, antiparassitari e concimi chimici.

Aree pedemontane e montane

Le trasformazioni socio-economiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni hanno portato ad un drastico spopolamento delle aree pedemontane e montane, con importanti modificazioni ambientali conseguenti all'abbandono delle tradizionali attività legate all'agricoltura e alla pastorizia. Tali modificazioni consistono innanzitutto in una ricolonizzazione delle zone coltivate e pascolate da parte della vegetazione spontanea, con una drastica diminuzione delle aree aperte a vantaggio delle superfici cespugliate e forestali.

Gli interventi da attuare sono quindi rivolti al recupero parziale di quegli habitat che avevano favorito la presenza di tutte quelle specie che prediligono le colture cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, nelle esposizioni favorevoli, anche la starna:

- a. ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- b. creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- c. creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- d. impianto di arbusti e essenze arboree da frutto (nelle fasce altitudinali medio-basse);
- e. creazione e ripristino di punti d'acqua e abbeverata.

Tali interventi, comprensibilmente onerosi in termini economici e di manodopera, non dovrebbero avere caratteristiche di estemporaneità, ma dovrebbero essere attuati preferibilmente in distretti nei quali siano previsti programmi di recupero che coinvolgano più ambiti, *in primis* quello agricolo-zootecnico, e programmi finalizzati al ripristino delle realtà socio-economiche tipiche dell'ambiente alpino di un tempo.

Aree di collina

Le aree collinari della nostra Regione sono caratterizzate da una estrema varietà di tipologie ambientali, comprese tra le zone intensamente sfruttate e modificate dei distretti vitivinicoli alle aree scarsamente antropizzate e ricolonizzate dalla vegetazione spontanea. Come nel caso delle aree montane e pedemontane descritte in precedenza, le modificazioni ambientali indotte dall'uomo in questi ultimi decenni hanno portato ad una modificazione del panorama faunistico, compromettendo la presenza delle specie legate agli ambienti rurali in cui si praticava l'agricoltura con tecniche tradizionali. Anche in ampie aree collinari del Piemonte si è verificato il fenomeno dell'abbandono delle attività legate all'agricoltura con una conseguente ricolonizzazione da parte delle specie arbustive e arboree. Le specie di interesse gestionale tipiche di ambienti caratterizzati da una buona varietà di habitat e da una adeguata offerta alimentare (in particolar modo la starna e la pernice rossa) hanno subito un crollo demografico importante in conseguenza delle modificazioni suddette.

Le misure di miglioramento ambientale rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari sono in parte già state descritte nei due punti precedenti e sono finalizzate all'aumento

dell'offerta trofica, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno-vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione.

3. Programmazione degli interventi

La pianificazione degli interventi di miglioramento ambientale deve essere effettuata elaborando progetti pluriennali differenziati per le diverse tipologie di gestione (territori a caccia programmata, Z.R.C., Oasi di protezione, A.C.S., ecc.). L'elaborazione deve basarsi su una valutazione puntuale della diversificazione ambientale e culturale dell'area interessata, sull'individuazione delle particelle su cui si intende agire e su una quantificazione dei costi ai fini di una eventuale corresponsione di contributi (in merito vedere il capitolo dedicato). A tale proposito, la pianificazione degli interventi non può assolutamente prescindere dall'individuazione dei proprietari e dalla verifica della loro effettiva disponibilità alla realizzazione del programma.

Al fine di procedere alla definizione delle priorità e degli ambiti su cui attuare tale pianificazione occorre fare riferimento all'analisi e alla valutazione della diversità ambientale, della frammentazione dell'uso del suolo e delle vocazionalità faunistica del territorio.

Sulla base dell'opportunità di attuazione di un particolare intervento rispetto ad un altro, potrà essere stabilita una definizione della priorità tra le varie tipologie, ponendo in risalto quelle categorie d'intervento ritenute prioritarie per il contesto territoriale in questione. Devono comunque essere considerati prioritari gli interventi indirizzati alla tutela di specie di particolare interesse conservazionistico o verso territori caratterizzati dalla loro presenza.

16. CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI CHE SI IMPEGNINO ALLA TUTELA E AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT.

1. Riferimenti normativi

L'art. 56 della l.r. 70/96 prevede che la Giunta regionale possa concedere "contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale".

A tale scopo, i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le Comunità Montane, d'intesa con i proprietari e i conduttori dei fondi, elaborano programmi quinquennali che devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità e la misura degli interventi, unitamente al loro costo complessivo [...].

Il presente capitolo riporta i criteri secondo i quali detti programmi devono essere redatti e nei confronti dei quali la Regione deve accertare la rispondenza.

2. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono richiedere i contributi di cui al punto 1 sono i proprietari o i conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola.

3. Tipologie d'intervento

Le tipologie di intervento sono quelle previste dal capitolo 15 del presente Piano, al quale si rimanda.

4. Modalità di accesso ai finanziamenti

All'inizio di ogni anno solare saranno predisposti, a cura della Regione Piemonte e sulla base delle disponibilità previste dal bilancio regionale, i Bandi di accesso ai contributi di cui all'art. 56 della l.r. 70/96, che devono individuare:

- i soggetti beneficiari;
- le modalità di presentazione delle domande;

- le modalità del rilascio dell'autorizzazione: impegni a carico dei richiedenti, accertamento degli interventi;
- le modalità di erogazione del contributo;
- le modalità e tempi delle verifiche sulla consistenza degli interventi;
- le zone interessate.

Gli A.T.C., i C.A. e le Comunità Montane interessate possono altresì predisporre, con fondi a carico dei propri bilanci, analoghi bandi.

5. Priorità per l'accoglimento delle domande

L'A.T.C., il C.A. o la Comunità Montana interessata all'accoglimento delle domande di contributo sono tenuti a formulare una graduatoria per l'assegnazione del finanziamento secondo i seguenti criteri:

- domande concernenti interventi da realizzarsi all'interno di Zone di Protezione Speciale, Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura;
- nel caso di interventi riferiti ad una stessa tipologia, domande che propongono interventi che garantiscano una migliore distribuzione sull'area interessata (maggior diffusione spaziale "a macchia di leopardo");
- domande che prevedano interventi su più colture diverse;
- interventi che garantiscano una maggiore connessione tra gli habitat preesistenti;
- progetti indirizzati alla tutela di specie di particolare interesse conservazionistico o in territori caratterizzati dalla loro presenza.

Entro la data indicata dai bandi di cui al punto 4, gli A.T.C., i C.A. o le Comunità Montane interessate devono trasmettere alla Regione un elenco dettagliato delle domande ammesse a contributo nel quale deve essere indicato per ogni beneficiario nome e cognome, comune, tipo di intervento, superficie ammessa a contributo.

8. Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

- gli estremi identificativi dei terreni interessati all'intervento: comune, foglio catastale e numero della/e particella/e;

- cartografia e mappa catastale in scala adeguata con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- progetto analitico con la descrizione degli interventi e delle misure che si intendono realizzare.

9. Verifica

L'A.T.C., il C.A. o la Comunità Montana interessati verificano sopralluoghi effettuati da tecnici l'effettiva consistenza degli interventi realizzati e trasmettono alla Regione, secondo i tempi indicati dai bandi di cui al punto 4, una relazione circa lo stato di attuazione del programma oggetto di contributo.

La Regione si riserva di compiere verifiche a campione per stabilire lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

10. Decadenza e revoca

L'erogazione del contributo di cui al punto 1 si intende revocata nei casi in cui le verifiche di cui al punto 9 dimostrino la mancata o non conforme realizzazione degli interventi previsti dal progetto approvato.

In caso di revoca il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite al momento della richiesta, maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure di riscossione.

17. CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E L'ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI NATURA 2000

1. Le Oasi di protezione della fauna devono prioritariamente essere costituite nell'ambito dei Siti Natura 2000 individuati per la presenza di fauna omeoterma tutelata dalle direttive comunitarie per la conservazione della natura (direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE).
2. Nell'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), nel caso in cui queste siano localizzate all'interno di Siti Natura 2000, i Piani Faunistici Provinciali devono verificare la compatibilità di tali istituti con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti, per quanto riguarda la provenienza delle specie oggetto degli interventi, le modalità di ripopolamento e di cattura degli animali e la realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle specie, in modo da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali e di perturbazione delle specie per cui i Siti sono stati designati.
3. All'interno dei p.S.I.C., dei S.I.C., delle Z.S.C. e delle Z.P.S. non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.), a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.
4. All'interno dei p.S.I.C., dei S.I.C., delle Z.S.C. e delle Z.P.S. non possono essere disputate le gare di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 70/96, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.
5. L'individuazione di tali zone deve essere effettuata con il coinvolgimento preventivo dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di Caccia, delle Organizzazioni Professionali Agricole, nonché delle associazioni venatorie, cinofile e ambientaliste.
6. L'individuazione delle Z.R.C. e delle Z.A.C. deve essere effettuata previo parere vincolante dei soggetti individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 19 del 29/6/09 (soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000).
7. La gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata ai soggetti e con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 41 della legge regionale n. 19 del 29/6/09.
8. Nella redazione dei Piani faunistico-venatori devono tenere conto delle previsioni di cui all'art. 47 della legge regionale 19 del 29/6/09.

18. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E LORO UTILIZZAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Definizione di reti ecologiche

Il concetto di rete ecologica nasce dalla constatazione che, in un contesto fortemente alterato dalla presenza antropica, la creazione e la tutela di elementi di connessione tra le aree naturali residue è una condizione essenziale per arrestare la perdita di biodiversità e per mantenere un certo grado di vitalità delle biocenosi esistenti.

La funzione di tali elementi di connessione è di consentire alla fauna spostamenti da una zona relitta ad un'altra, limitando quindi gli effetti della frammentazione degli habitat naturali sulla biodiversità: la loro funzionalità risulta massima in aree che sono già fortemente antropizzate, in quanto rappresentano passaggi chiave e vitali per la rete ecologica.

Poiché ogni specie (o gruppo di esse) mostra esigenze diverse, si possono distinguere corridoi ecologici con funzione e tipologia differente. E' quindi possibile fare previsioni attendibili sul valore e sulla funzionalità dei corridoi solo tenendo in considerazione la modalità di dispersione delle specie interessate.

Gli elementi costitutivi di un sistema di reti ecologiche sono i seguenti:

- zone **serbatoio o sorgente** ("core areas"), formate dai luoghi naturali al cui interno le specie selvatiche sono in grado di espletare tutte le loro funzioni vitali;
- elementi del paesaggio, continui ("**corridoi ecologici**") o discontinui ("stepping stones"), che connettono le diverse zone serbatoio permettendo alle specie di muoversi sul territorio;
- zone **tampone** ("buffer zone"), che proteggono la rete ecologica, permettendo di evitare la degradazione ulteriore dei siti con elevata valenza ecologica.

Le reti ecologiche così strutturate permettono di conservare la biodiversità in un territorio trasformato, nelle quali i soggetti appartenenti alle singole popolazioni possono muoversi liberamente attraverso le aree di corridoio, rappresentando una possibilità di sopravvivenza per le numerose specie legate agli habitat in continua trasformazione.

In un territorio moderatamente trasformato ciascuna specie utilizza i diversi habitat favorevoli ad una o più funzioni del ciclo vitale. Quando questi habitat sono sufficientemente raggruppati per lo sviluppo di una popolazione stabile definiscono una

core area. A partire da queste popolazioni “madrì” possono svilupparsi popolazioni “figlie” in funzione dei flussi migratori e dell'esistenza di zone affini alla presenza della specie. I corridoi ecologici possono essere costituiti da uno spazio esteso senza ostacoli o da uno spazio limitato, ma con la presenza di strutture guida che fungono da rifugio in caso di pericolo, da risorsa alimentare in caso di necessità o semplicemente da quinta in un contesto di territorio seminaturale. Le modalità di funzionamento e il loro utilizzo da parte della fauna dipendono dalla qualità ambientale delle zone sorgenti e dalla funzionalità ecologica dei diversi corridoi.

Risulta quindi fondamentale possedere una conoscenza circa la biodisponibilità del territorio e valutarne l'assetto. Questa operazione è possibile utilizzando modelli predittivi, quali quelli sviluppati da Arpa Piemonte come strumento di supporto alla decisione nel settore della Valutazione d'Incidenza e della Valutazione d'Impatto Ambientale:

- modello ecologico BIOMOD di idoneità ambientale per singole specie animali;
- modello ecologico BIOMOD di biodiversità potenziale per gruppi sistematici di specie;
- modello ecologico FRAGM per l'analisi della connettività del territorio.

Questi modelli sono stati utilizzati nell'ambito degli studi “**Fauna selvatica ed infrastrutture lineari**” (2005) ed “**Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte**” (2007), realizzati dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dall'Arpa Piemonte, a cui si rimanda per gli approfondimenti necessari.

2. Modello per l'individuazione delle reti ecologiche

L'elaborazione del modello prevede due stadi differenti: il primo in cui, mediante la valutazione delle differenti tipologie forestali e degli altri tipi di copertura del suolo, vengono identificate in modo preliminare le aree idonee alla presenza della specie; il secondo in cui si integrano, con informazioni ulteriori provenienti dai diversi fattori limitanti, la distribuzione e l'estensione di tali aree.

La costruzione del modello si articola in una serie di passaggi successivi:

- scelta delle specie di mammiferi presenti nell'area di studio;
- attribuzione dei punteggi di idoneità per ciascuna specie;
- scelta delle variabili ambientali da inserire nel modello e preparazione degli strati cartografici relativi;
- inserimento del fattore di presenza altitudinale della specie;

- elaborazione dei modelli per ciascuna specie;
- individuazione delle aree di influenza dei fattori limitanti;
- sovrapposizione dei modelli e creazione delle carte di biodiversità potenziale per categoria sistematica;
- analisi dei modelli ed individuazione della rete ecologica esistente.

A- Scelta delle specie di mammiferi presenti nell'area di studio

Il modello è esteso alle specie di mammiferi che popolano l'area interessata dallo studio. I dati relativi la presenza derivano da elenchi completati a seguito della consultazione dei dati di censimento ove disponibili e del confronto con atlanti iconografici, volumi e documenti circa la presenza e la distribuzione delle singole specie nell'areale di interesse.

B- Attribuzione dei punteggi di idoneità per ciascuna specie

Per ciascuna specie è stato sviluppato, a cura di ARPA Piemonte, un modello di idoneità ambientale che mette in relazione le caratteristiche del territorio con le sue esigenze ecologiche. Viene pertanto attribuito il grado di idoneità dei differenti habitat in termini di potenzialità di risorse per ciascuna specie. I dati cartografici utilizzati possono essere i piani forestali territoriali (P.F.T.), integrati con la cartografia dell'uso del suolo la cui risoluzione nominale è comparabile ad una carta alla scala 1:10.000.

Si procede poi attribuendo un numero, in un intervallo di valori compresi tra 0 e 1, sulla base delle relazioni esistenti tra la specie esaminata e le categorie di uso del suolo. Il valore 0 indica ambienti non idonei per la presenza della specie studiata; il valore 1 individua ambienti ad alta idoneità. I termini entro questo intervallo rappresentano situazioni intermedie come espresso nella tabella seguente:

Tabella 1 : idoneità degli habitat		
Giudizio di idoneità	Valore	Declaratoria
Non idoneo	0	Habitat che non soddisfano le esigenze ecologiche della specie.
Bassa idoneità	0,15	Habitat che soddisfano poco le esigenze ecologiche della specie.
Idoneità medio/bassa	0,3	Habitat che possono supportare la presenza della specie ma in modo non stabile nel tempo.

Media idoneità	0,5	Habitat che possono supportare la presenza della specie anche se non risultano ambienti ottimali.
Idoneità medio/alta	0,7	Habitat ottimali per la presenza della specie anche se non in modo stabile
Alta idoneità	1	Habitat ottimali per la presenza stabile della specie.

Il risultato del modello di biodisponibilità riferito all'intera classe dei mammiferi è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni specie a tutte le categorie di uso del suolo presenti nell'area di studio in modo da considerare il contributo che ciascuna specie offre alle diverse tipologie di uso del suolo.

C- Scelta delle variabili ambientali da inserire nel modello e preparazione degli strati cartografici relativi

Dopo aver distinto le variabili da considerare nel modello, esse vengono classificate e pesate individualmente sulla base dell'ecologia della specie stessa o del gruppo tassonomico a cui appartengono. Una variabile può essere considerata preponderante rispetto ad un'altra; inoltre si possono ponderare influenze positive e negative e pertanto ciascuna cella o gruppo di esse può assumere un proprio valore specifico.

Sulla base di quanto detto precedentemente, possono essere utilizzate le seguenti variabili ambientali:

- Altitudine di presenza delle specie
- Pendenza del terreno
- Rete stradale
- Rete ferroviaria
- Rete idrografica
- Rete di distribuzione elettrica
- Presenza di discariche
- Presenza di cave
- Aree produttive
- Aree a rischio ambientale

D- Inserimento del fattore di presenza altitudinale della specie

Il primo fattore che delimita l'areale di distribuzione di una specie è determinato dall'altitudine ovvero da un limite naturale che definisce le caratteristiche climatiche e condiziona le proprietà chimico/fisico/strutturali di un determinato ambiente.

Per questo motivo ciascuna specie è caratterizzata da un proprio intervallo altitudinale (definito dal valore minimo e massimo riportati nella scheda della specie) al di fuori del quale non è possibile trovarne traccia, dal momento che le condizioni climatiche esistenti non soddisfano specifici parametri fisiologici propri della specie. Le aree che ricadono al di sopra e al di sotto di tale intervallo sono classificate come non idonee e non vengono pertanto considerate nelle analisi successive. Per ottenere e rappresentare queste informazioni si può utilizzare il modello digitale del terreno da C.T.R. alla scala 1:10.000.

E - Elaborazione dei modelli

L'elaborazione dei modelli è effettuata integrando i dati derivati dagli strati cartografici riferiti alle variabili ambientali con i risultati dei modelli di idoneità ambientale riferiti alle diverse categorie sistematiche precedentemente descritte. La metodologia di base si fonda su sovrapposizioni dei dati provenienti dai diversi file adottando operazioni appropriate per l'integrazione di ciascun fattore limitante.

F- Individuazione delle aree di influenza dei fattori limitanti

I fattori limitanti che insistono su un dato territorio arrecano disturbo alla componente faunistica non soltanto in termini di occupazione di suolo, ma anche di rumore, vibrazioni, emissioni di inquinanti, forme di barriera alla dispersione, etc. E' possibile quindi individuare diverse aree di influenza a seconda della tipologia di pressione presa in esame.

Si individuano pertanto determinate "aree buffer" che circoscrivono le porzioni di territorio entro le quali viene percepito il disturbo.

G- Sovrapposizione dei modelli e creazione delle carte di biodiversità potenziale per i mammiferi

L'elaborazione di idonei modelli porta alla realizzazione di una carta tematica che indica la disponibilità del territorio alla presenza dei mammiferi. Poiché le specie inserite nel modello sono quelle che effettivamente popolano i territori analizzati, si evidenzia che le aree che presentano una biodisponibilità significativa sono anche quelle in cui la presenza animale risulta più marcata. Per questo motivo il giudizio viene tradotto in termini di

biodiversità potenziale. La restituzione finale esprime infatti la cartografia delle aree a diverso grado di biodiversità potenziale per la classe dei mammiferi. I risultati ottenuti sono quindi accorpabili in 6 classi di biodiversità come espresso nella tabella successiva:

Tabella 2 : classi di biodiversità potenziale	
Classe	Giudizio di biodiversità
VI	Assenza di biodiversità
V	Bassa biodiversità
IV	Biodiversità medio/bassa
III	Media biodiversità
II	Biodiversità medio/alta
I	Alta biodiversità

3. Analisi dei modelli ed individuazione della rete ecologica esistente

I modelli ecologici sopra citati hanno già acquisito al loro interno le informazioni circa le pressioni antropiche esistenti e mettono quindi in evidenza la frammentazione del territorio. Una successiva analisi ed elaborazione dei risultati ottenuti permette inoltre di valutarne il grado di permeabilità, individuando quali siano le aree critiche per la presenza o gli spostamenti delle specie animali.

L'identificazione di queste aree risulta di fondamentale importanza in un'ottica di pianificazione territoriale in grado di mantenere (o ripristinare) un equilibrio dinamico e funzionale tra rete ecologica e infrastrutture antropiche.

Il modello ecologico è in grado di identificare quali siano le aree a maggior grado di biodiversità sulla base delle esigenze ecologiche delle specie inserite nel modello. Analizzando i risultati del modello e affiancandoli alle informazioni derivabili dall'interpretazione delle ortofotocarte è possibile individuare:

- le *core areas*, che rappresentano le aree sorgenti di biodiversità, all'interno delle quali le specie animali sono in grado di espletare senza interferenze esterne le funzioni vitali proprie della specie;
- i *corridoi ecologici*, riconosciuti quali zone di transito che collegano due *core areas* vicine, che rappresentano le vie preferenziali di connessione ecologica,

fondamentali per il mantenimento della diversità genetica e della diffusione e dispersione delle specie.

6. Identificazione delle *core areas*

I risultati del modello permettono di rilevare le macroaree che presentano nel loro complesso un alto livello di biodiversità (classe I e II) riferito alle specie per le quali è stato sviluppato il modello, che risultano omogenee al loro interno non presentando forme di disturbo antropico, di barriera e di frammentazione dell'habitat naturale. Se queste aree risultano di dimensioni sufficientemente elevate, si ritiene che al loro interno le specie animali siano in grado di vivere indisturbate mantenendo gli equilibri consueti che la natura impone. Si definiscono quindi dei poligoni che le circoscrivono identificandole come *core areas*. In seguito si attua una verifica dei dati sovrapponendo queste aree con le ortofotocarte disponibili; in questo modo si controlla che i risultati ottenuti siano coerenti con il reale assetto del territorio.

7. Identificazione dei corridoi ecologici

Una volta individuate le *core areas* si cerca, ove possibile, di connettere queste aree sorgenti tra di loro in modo da indicare:

- i corridoi ecologici di transito preferenziale della fauna già esistenti (corridoi ecologici di primo livello). Gli spostamenti delle specie sono favoriti dall'assenza di disturbo e pericolo da parte della componente antropica e dalla mancanza di forme di barriera evidenti, oppure dalla dimensione del corridoio, che se è elevata, è in grado di svolgere una funzione di "filtro" e protezione dalle interferenze esterne. L'effetto barriera ed i conseguenti effetti di derivazione ed inibizione sono pressoché nulli o molto limitati; l'unica limitazione è dovuta al fatto che la fauna percorre un substrato a basso tasso di risorse o un territorio ad estensione troppo limitata per l'espletamento delle normali funzioni vitali proprie della specie (riproduzione, predazione, rifugio...).
- le aree più vulnerabili per il mantenimento della connettività ecologica (corridoi ecologici di secondo livello). In questo caso il transito delle specie è limitato dall'influenza antropica in termini di disturbo e rischio per la fauna. La rete di infrastrutture viarie è il principale fattore limitante, poiché inibisce fortemente

l'attraversamento delle specie in funzione della frequentazione da parte dei veicoli dell'infrastruttura interessata e rappresenta un fattore di rischio per la sopravvivenza dell'individuo. Altre cause di disturbo possono essere la presenza di abitazioni o di altre tipologie di infrastrutture (aree industriali, piste da sci, ecc.) limitrofe al corridoio ecologico e l'esistenza di barriere naturali (fiumi o acclività del terreno).

8. Metodo di rilevamento dei corridoi ecologici

Anche in questo caso l'individuazione del possibile corridoio ecologico è guidato in primo luogo dall'osservazione del modello ecologico realizzato tenendo in considerazione le aree a grado di biodiversità da medio (classe III) ad alto (classe I) che si trovano tra due *core areas* contigue; successivamente, una volta identificate le possibili vie di transito, ci si avvale dell'utilizzo dell'ortofotocarta come metodo di verifica. E' infine doveroso un sopralluogo in campo da effettuarsi a più riprese (generalmente in stagioni differenti) per validare il corridoio riscontrato sulla carta e, nel caso necessario, rettificare i confini. Vengono inoltre analizzate:

- le aree che al loro interno possiedono porzioni di territorio con alto livello di biodiversità potenziale, ma che risultano isolate a causa della presenza di infrastrutture antropiche (lineari e areali) al loro interno (corridoi ecologici potenziali da ripristinare);
- le fasce lungo i principali corsi d'acqua che possono garantire la continuità della rete ecologica o fungere da potenziali corridoi longitudinali (corridoi ecologici fluviali). All'interno di queste fasce è possibile individuare, attraverso la fotointerpretazione, le aree caratterizzate da un buon grado di naturalità e valutarne l'efficienza come aree utilizzabili dalla mammalofauna, anche in relazione alla presenza di attività antropiche limitanti.

19. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE E PRINCIPALI FORME DI TUTELA

1. Individuazione delle principali direttrici di volo

I monitoraggi condotti in questi ultimi anni hanno permesso di valutare l'andamento generale dei movimenti migratori degli uccelli in Piemonte e di caratterizzare le principali direttrici di volo.

L'analisi delle ricatture di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Piemonte e di quelli inanellati in Piemonte e ripresi all'estero indica una direttrice generale di volo che da nord-est porta a sud-ovest durante la migrazione autunnale e contraria durante la migrazione primaverile.

La maggior parte delle province piemontesi confermano la direttrice prevalente da nord-est a sud-sud-ovest. Cuneo ed Alessandria presentano anche discrete componenti meridionali, mentre solo Verbania presenta una direttrice da nord-est che poi devia verso sud-est.

2. Confronto tra direttrici di volo e Aree protette

La sovrapposizione delle principali direttrici di volo, evidenziate dai monitoraggi succitati, con le Oasi di protezione, le Aree protette e i siti Natura 2000 (Z.P.S. e S.I.C.), permette d'individuare le aree del Piemonte in cui sono necessari interventi finalizzati alla conservazione degli uccelli migratori. Questi interventi possono essere ricondotti sinteticamente a due tipologie d'azione:

- individuazione di aree in cui istituire zone di protezione;
- individuazione di settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o di creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

3. Censimento delle zone umide esistenti in Piemonte

Il censimento delle zone umide esistenti in Piemonte assume una particolare importanza ai fini della loro tutela e della loro gestione.

Così come sopra accennato, la l.r. 70/96 prevede interventi per il miglioramento degli habitat lungo le rotte di migrazione, di cui le zone umide rappresentano luoghi di sosta fondamentali.

In particolare è necessario procedere al loro censimento con il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni provinciali con una metodologia unica e condivisa.

La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 definisce le "zone umide": per zone umide "si intendono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata".

Occorre pertanto stabilire:

- criteri (fisici, ambientali, spaziali) minimi oggettivi per cui un'area sia classificata come "zona umida";
- le modalità di segnalazione delle stesse;
- le modalità di georeferenziazione delle stesse;
- i soggetti coinvolti nell'attività di individuazione e censimento;
- le modalità di validazione della rete regionale;
- i soggetti coinvolti nell'attività di palinatura (eventuale);
- i soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza e gestione (eventuale).

4. Individuazione di aree in cui istituire Oasi di protezione

Allo stadio delle conoscenze attuali, che andranno approfondite con lo specifico censimento di cui al paragrafo precedente, la distribuzione delle Oasi di protezione, delle Aree protette e dei siti Natura 2000 appare piuttosto omogenea sul territorio regionale; sono tuttavia evidenti alcuni "buchi" lungo le rotte interessate dal passaggio di migratori, in cui non sono presenti Istituti di protezione della fauna e dell'ambiente.

Tra i più evidenti vi è l'area relativa ai primi rilievi alpini della provincia di Cuneo. Questi sono seguiti da un gran numero di migratori, in particolare durante il passo autunnale. E' quindi fondamentale la creazione di Oasi di protezione o di altri Istituti di protezione all'imbocco delle Valli Po, Varaita, Maira e Grana, nonché in alcune aree della Valle Stura di Demonte e della Valle Tanaro. Queste devono interessare in particolare le seguenti aree:

- area di Bric Lombatera (Comune di Paesana CN);
- dorsale tra Valle Varaita e Valle Maira tra il Monte della Ciabra e il Monte San Bernardo (Comuni di Valmala e Roccabruna CN);

116

- area del Colle dell'Ortiga (Comuni di Monterosso Grana e Demonte CN);
- area compresa tra il colle di Casotto e il Monte Mindino (Comune di Gressio CN);
- colle di San Bernardo (Comune di Gressio CN).

Altre aree in provincia di Cuneo per le quali sono necessarie azioni di tutela sono il fiume Stura tra il Comune di Cuneo e la confluenza con il fiume Tanaro (Cherasco), zona in cui non sono presenti Istituti di protezione, ad esclusione della Z.P.S. delle zone umide di Fossano (IT1160056).

Per quanto riguarda le altre province, gli interventi devono interessare le seguenti aree, in parte già tutelate da Z.P.S. o da altri Istituti di protezione:

- bassa valle dello Scrivia tra Tortona e la confluenza con il Po (Provincia di Alessandria);
- aree risicole del novarese.

5. Individuazione di settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori

Le azioni di tutela degli uccelli migratori non devono interessare solo l'istituzione di Aree protette dove vietare o limitare l'attività venatoria, ma necessitano anche d'interventi finalizzati al miglioramento e al mantenimento di habitat idonei alla sosta ed alimentazione e alla limitazione dei fattori di criticità.

In base all'art. 8 della l.r. 70/96 "la Giunta Regionale deve provvedere all'istituzione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna....., di zone di protezione finalizzate al mantenimento e miglioramento degli habitat, nonché a provvedere al ripristino dei biotopi distrutti dall'attività antropica". Tali interventi potranno interessare sia le zone di protezione istituite specificatamente per la tutela degli uccelli migratori, sia le Oasi di protezione individuate dai piani faunistico-venatori provinciali, i siti Natura 2000 (in particolare le Z.P.S.) e le Aree protette. Tra le zone prioritarie in cui attivare interventi di miglioramento e conservazione degli habitat vi sono:

- la pianura torinese-cuneese;
- l'area risicola del vercellese, in particolare nelle Z.P.S. attualmente individuate e nelle Oasi di protezione della fauna istituite dalla Provincia di Vercelli;
- l'area risicola del novarese;
- la pianura alessandrina.

In queste zone sono necessari interventi di ripristino di habitat con la creazione di aree di

117

sosta e di alimentazione per i migratori e la conservazione attiva delle zone ad alta naturalità già esistenti.

20. MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULL'AMBIENTE.

1. Mitigazione dell'inquinamento ambientale da munizioni al piombo

Il piombo è un metallo pesante e inquinante, già vietato nelle vernici, nella benzina, nelle tubazioni, ecc.; è ancora presente nelle cartucce da caccia e determina effetti tossici, in particolare sugli uccelli acquatici.

Il saturnismo riscontrato nell'avifauna che frequenta le zone umide costituisce una buona ragione per vietare l'uso di munizioni con piombo, almeno in tali zone.

Questo metallo, quando è ingerito, può infatti provocare dei danni gravi che compromettono la riproduzione e il volo dell'avifauna acquatica.

Questi uccelli si intossicano ingerendo i piombini che considerano ghiaia (indispensabile alla triturazione e alla successiva digestione delle granaglie contenute nel loro gozzo). Il piombo disciolto passa nel sangue e avvelena l'uccello.

A seconda della quantità di piombo ingerita, l'intossicazione si sviluppa più o meno rapidamente. Numerosi studi mostrano che la mortalità diventa molto rilevante a partire dall'ingestione di tre piombini. La mortalità diretta causata dall'ingestione di piombini da caccia non pone più alcun dubbio.

Per tali motivi è necessario vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, cave dismesse, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide e dei corsi d'acqua naturali e artificiali rinaturalizzati.

2. Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli"

Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate dal D.M. 5 luglio 2007, sono vietati:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

- b) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE;
- d) OMISIS
- e) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da Zone di Ripopolamento e Cattura, o dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- i) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- i) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

3. Rete Natura 2000

Ai sensi del comma 7 dell'art. 41 della legge regionale 19 del 29/6/09 "Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione".

4. Aree percorse dal fuoco

Ai sensi del comma 1, art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10) i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale.

Le Province devono indicare, in sede di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata, provvedendo a segnalarne la presenza mediante l'apposizione di idonea tabellatura. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità dei Piani faunistico venatorio provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Convenzione di Parigi** (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli;
- **Convenzione di Ramsar** (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale;
- **Convenzione di Bonn** (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
- **Convenzione di Berna** (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale;
- **Convenzione delle Alpi di Salisburgo** (7 novembre 1991) sulla salvaguardia dell'ecosistema alpino;
- **Convenzione di Rio de Janeiro** (5 giugno 1992) sulla biodiversità;
- **Direttiva 79/409/CEE** concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva 92/43/CEE** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- **Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici** – Febbraio 2008 – Commissione Europea;
- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- **Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- **Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9** "Misure straordinarie, ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, per il controllo dei cinghiali";
- **Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i.** "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale";
- **Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19** "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

- **D.M. 3 settembre 2002** "Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000";
- **D.M. 25 marzo 2004** "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- **D.M. 25 marzo 2005** "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- **D.M. 5 luglio 2007** "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE";
- **D.M. 5 luglio 2007** "Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE";
- **D.M. 17 ottobre 2007** "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale".